

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

26.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

Congedo e sostituzioni:

PRESIDENTE 382

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato) (532-B) 382

PRESIDENTE 382, 384

PATRINI, *Relatore* 382

SANTAGATI 383

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 384

SERRENTINO 382

VESPIGNANI 382

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (*Urgenza*) (1815);

PAG.

SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1981) 385

PRESIDENTE 385, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 400, 402, 403, 404, 405

BIMA, *Relatore* 386, 387, 392, 393, 395, 403, 405

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro* 397

GIOMO 386, 397, 402

MARIOTTI 399

MASCHIELLA 386, 398

MENICACCI 392, 393, 394, 397, 402, 403, 404

SANTAGATI 387, 388, 391, 392, 395, 397, 398, 399, 400, 402

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 391, 393, 398, 399, 402, 403, 405

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823) 405

PRESIDENTE 405, 409

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro* 405

Votazione segreta:

PRESIDENTE 409

La seduta comincia alle 17,10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Miroglio.

Comunico inoltre che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli, Botta, Cascio, Marzotto, Pavone e Scipioni sono sostituiti rispettivamente dai deputati, Menicacci, Simonacci, Brandi, Giomo, Bosco e Maschiella.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato) (532-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale », già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate al provvedimento dall'altro ramo del Parlamento.

PATRINI, *Relatore*. Torna oggi al nostro esame il disegno di legge 532-B, che il Senato, nella seduta del 9 dicembre, ha emendato, stralciando l'articolo 5. A tutta la Commissione, credo, e non soltanto a me, sembrava di aver approvato per questo articolo un testo ben coordinato e molto logico sulla regolamentazione delle assunzioni del personale per quanto concerne i comuni non già semplicemente deficitari ma aventi bilanci con mutui a pareggio.

Tale articolo è stato soppresso dal Senato. In conseguenza di tale emendamento, è stato necessario apportarne degli altri, di coordinamento.

Il relatore, considerata l'estrema urgenza che il provvedimento venga definito, invita la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge così modificato. È noto a tutti, infatti, che se la legge non verrà pubblicata entro il 31 dicembre, si corre il rischio che salti il finanziamento per l'anno 1969. L'aspettativa, inoltre, come tutti sanno, è diventata spasmodica da parte degli enti locali, che attendono fondi a vario titolo. Per il 1971 sono previsti 260 miliardi in più, che non possono risolvere il problema, ma costituiscono tuttavia un passo in avanti.

Ritengo che tutti i colleghi, come me, siano convinti che l'articolo 5 regolava il problema delle assunzioni meglio che non le vigenti disposizioni interpretative dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale. Nonostante questo, il relatore invita caldamente i colleghi ad approvare tutti gli emendamenti apportati dal Senato a questo disegno di legge perché le norme divengano finalmente operanti in favore dei nostri comuni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VESPIGNANI. Intervengo brevemente, signor Presidente, soltanto per dichiarare che noi condividiamo le modifiche migliorative apportate dal Senato al disegno di legge.

Ricordo che la mia parte, non avendo potuto ottenere la soppressione dell'articolo 5, ha contribuito alla sua elaborazione, per renderne il testo migliore.

Le decisioni del Senato, a cui noi ci adeguiamo, a nostro parere avrebbero avuto una maggiore puntualizzazione se, insieme con la soppressione dell'articolo 5, si fosse provveduto anche ad emendare notevolmente l'articolo 7, che rimane uno dei punti più negativi della legge.

Ribadendo le considerazioni già espresse in prima lettura preannuncio peraltro il voto contrario della mia parte politica sul disegno nel suo complesso.

SERRENTINO. Noi avevamo votato favorevolmente al disegno di legge n. 532, ed eravamo veramente convinti di questa nostra decisione.

La modifica ora apportata dal Senato, in realtà, lascia intatto lo spirito della legge; di conseguenza, potremmo anche essere d'accordo con le decisioni dell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei però osservare che l'articolo 5 non era vessatorio nei confronti di nessuno, e nella maniera più assoluta non toglieva affatto autonomia ai comuni. Esso costituiva motivo di attenzione da parte degli amministratori locali per quanto riguarda il gravissimo problema della finanza degli enti locali e della finanza pubblica in genere.

L'espansione del personale oltre certi limiti, ed oltre certi parametri, ch'edovrebbero pure essere fissati con una certa logica per tutti i vari enti, dovrebbe essere impedita.

Devo quindi dire che la soppressione dell'articolo 5 non ci lascia affatto soddisfatti,

ed anzi ci lascia oltremodo perplessi, perché esso, come ho già detto, poteva costituire un motivo di avvertimento per gli amministratori locali.

SANTAGATI. Praticamente l'oggetto della discussione di questa sera è circoscritto a quanto ha deliberato il Senato in ordine alla soppressione dell'articolo 5, che viene stralciato dal testo approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa, e rimandato a migliore occasione con quello che sarà, presumo, un testo autonomo. Una volta avvenuto lo stralcio, infatti, si dovrebbe arrivare ad una impostazione autonoma dell'argomento.

Ora, io credo che tutto questo non lasci molto entusiasti tutti coloro (ed io credo di essere stato uno dei più severi in questo campo) i quali si erano augurati che si prendesse lo spunto dalla valida occasione fornita dall'esame di questo disegno di legge per cercare di mettere un freno, quanto meno, alle indiscriminate assunzioni dei dipendenti degli enti locali. Tali assunzioni — se lo stralcio rimarrà lettera morta, o soltanto un pio desiderio, senza mai divenire legge operante — peseranno su quelle che saranno le future situazioni del personale degli enti locali.

In sede di discussione in questa Commissione del disegno di legge, io avevo chiesto di bloccare le assunzioni per cinque anni; ed avevo motivato — attraverso una rigorosa visione del problema — le ragioni per le quali era in realtà opportuno stabilire proprio un periodo di cinque anni. Non si trattava di una scelta del tutto occasionale: la fissazione di un periodo di cinque anni, anziché di sei o di quattro, aveva una sua logica, perché si riferiva alla scadenza delle attuali amministrazioni comunali, prima della legge di proroga. Anche dopo che fu ventilata la possibilità di un rinvio delle elezioni amministrative, questa norma sarebbe servita da remora — entrando la legge in vigore, come ci auguriamo, prima delle prossime elezioni amministrative — a indiscriminate assunzioni di personale.

Ora l'evento paventato vi è verificato (le elezioni amministrative sono cioè state rimandate alla primavera), mentre le sue conseguenze non sono state per nulla impedito o ridotte, ma anzi sono state aggravate, addirittura. Se le elezioni comunali e provinciali, fossero avvenute regolarmente, in ottobre, questa norma, anche se rinviata, avrebbe nociuto molto meno di quanto non nuocerà invece oggi, perché le prossime elezioni amministrative si svolgeranno senza alcun

freno, senza alcuna remora, senza alcun vincolo.

In tal modo si è ottenuto un effetto opposto a quello voluto non dico da me, che forse sono stato un po' troppo severo nel fissare un periodo di tempo così ampio, ma per lo meno dal Governo, da una certa maggioranza, la quale, giustamente, attraverso il blocco triennale, si preoccupava di mettere un certo freno alle assunzioni che sicuramente avverranno in modo indiscriminato. E tali assunzioni avverranno in questo modo non per cattiva volontà degli amministratori, ma per la forza stessa degli eventi, che finirà con il costringerli a fare quello che nel loro animo non intenderebbero mai fare. Sono facile profeta quando dico che, una volta approvato questo stralcio, nel campo delle amministrazioni comunali e provinciali si avranno una serie di assunzioni indiscriminate, che avverranno sotto la spinta delle scadenze per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. Il che non solo non migliorerà, ma anzi aggraverà notevolmente la situazione debitoria di tutti i comuni.

D'altra parte, mi rendo conto che ormai siamo al classico bivio: o bere, o affogare; *hic Rhodus, hic salta*, se volessimo esprimerci in termini meno prosaici.

Io mantengo quindi intatte le mie riserve e le mie obiezioni circa la soppressione voluta dal Senato. Se fossi quindi rigidamente conseguenziale alla mia impostazione, dovrei proporvi di cercare di ripristinare l'articolo 5, rinviando poi il provvedimento al Senato, perché questo possa ritornare sulle sue decisioni.

Mi rendo però conto che questa proposta sarebbe puramente teorica, e costituirebbe anzi una astrazione mentale, non tanto perché noi qui non abbiamo la possibilità di arrivare ad una decisione di questo genere, quanto perché il Senato potrebbe reagire facendo nascere quello che si chiama conflitto tra due organi parimenti sovrani. E la mancata approvazione della legge, che ne deriverebbe, non so se sarebbe tanto bene accettata a quegli amministratori che attendono questa come la classica goccia d'acqua che si dà all'assetato, che non può più aspettare.

Quindi, sotto il profilo tecnico, io ritengo che sarebbe possibile arrivare ad un reinserimento dell'articolo 5 nel disegno di legge, con conseguente rinvio del provvedimento al Senato; ma sotto il profilo politico questo atto sarebbe gravemente nocivo, perché potrebbe dar luogo ad una serie di reazioni che, nella ipotesi più benevola, ci porterebbero ad un

« palleggiamento » della legge tra i due rami del Parlamento, qualora questi si irrigidissero ciascuno nella propria posizione. Di tutto questo pagherebbero le spese gli amministratori, che attendono che questa legge sia approvata al più presto.

L'approvazione della legge è auspicabile avvenga proprio oggi, in questa sede, se non ci sono ripensamenti di altri gruppi, perché non è soltanto una data qualunque quella di oggi, siamo alle soglie della fine dell'anno; e questo sarebbe proprio il limite temporale perfetto, tenuto conto dei quindici giorni di *vacatio legis*, e del tempo necessario per la firma del Capo dello Stato: ai primissimi di gennaio la legge potrà così entrare in vigore.

Io sono proprio stato uno tra coloro che si sono battuti perché talune scadenze coincidessero con l'inizio e la fine dell'anno solare; sotto questo profilo ritengo quindi opportuno che la legge oggi venga approvata.

A conclusione di tutto questo, dico, con molta lealtà, che io mi asterrò dal voto, perché, di fronte alla mia esigenza politica di dire di no agli emendamenti apportati alla legge dal Senato, ci sono altre esigenze, di ordine tecnico, temporale, pratico, che importano conseguenze non indifferenti, che mi suggeriscono invece di approvare il provvedimento.

Fatta una specie di somma algebrica tra queste due posizioni, quindi, dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge oggi in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, per le ragioni di opportunità che sono state esposte, e per l'incalzare delle note scadenze, a questo punto, il Governo, facendo proprie le conclusioni del relatore, non può che raccomandare ai membri della Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato. Credo, con questo, di interpretare anche il parere di tutti i ministeri interessati all'approvazione di tale legge.

Quanto alle motivazioni che hanno portato allo stralcio (e intendo sottolineare che si tratta proprio di uno stralcio, con tutte le conseguenze che ne derivano) dell'articolo 5, io non posso che richiamarmi alle dichiarazioni fatte a questo proposito al Senato dal Ministro dell'interno.

Confermo quindi l'avviso favorevole del Governo e la preghiera da esso rivolta ai membri di questa Commissione di voler approvare questo provvedimento, certo non risolutivo dal punto di vista degli effetti che vogliamo ottenere, ma comunque assai avanzato, rispetto a talune aspirazioni che in materia sono state espresse, ed assai atteso dagli enti locali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

Ai primi quattro articoli non sono state apportate modificazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei concorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e la urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non ab-

bia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Il Senato lo ha stralciato. Per la nostra Commissione esso risulta pertanto soppresso.

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

A seguito di tale soppressione è variata l'indicazione numerica dei successivi articoli, che, se non vi sono obiezioni, è accolta dalla nostra Commissione.

(Così rimane stabilito).

Tale variazione ha comportato modifiche di coordinamento all'interno di alcuni articoli.

La nostra Commissione aveva approvato il terzo comma dell'articolo 6 nel seguente testo:

« Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 16 ».

Per coordinamento, *sub* articolo 5, il Senato ha modificato il riferimento all'articolo 16 trasformandolo in riferimento all'articolo 15.

Pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

« Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 20, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 20. In base a tale decreto, da

pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza ».

Il Senato, *sub* articolo 20, lo ha modificato per coordinamento trasformando i riferimenti all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, in riferimento all'articolo 19.

Pongo in votazione tali modifiche.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel suo complesso al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Giomo: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317); Cattaneo Petrini Giannina: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (Urgenza) (1815); Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Giomo: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico »; Cattaneo Petrini Giannina: « Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi »; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima ».

Come i colleghi ricorderanno in una precedente seduta era stata esaurita la discussione generale e si era dato mandato ad un comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti presentati.

Il relatore, onorevole Bima ha facoltà di riferire sui lavori del comitato ristretto dopodiché consentirò un breve supplemento alla discussione generale già conclusa nella seduta del 19 novembre 1969.

BIMA, Relatore. In sede di Comitato abbiamo lungamente dibattuto i termini della questione. Il relatore è lieto di dire che possiamo senz'altro concludere nel senso di un raggiunto accordo, per quanto riguarda il carattere interpretativo della legge, con quella particolareggiata regolamentazione delle esenzioni a cui fa cenno ed a cui rinvia la sentenza della Corte di cassazione, che è stata molte volte citata nella discussione generale ed anche in sede di Comitato.

La conclusione a cui siamo giunti riguarda innanzi tutto la regolamentazione dei benefici fiscali per le aziende che si sono iniliate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 976. Si tratta di norme che, come sempre accade, valgono per il futuro.

Per quanto riguarda il passato, il Comitato - alle cui conclusioni il relatore si associa - ha trovato una formula che è rispecchiata nell'articolo aggiuntivo che porta la firma del collega Zamberletti, e di altri.

Con tale articolo aggiuntivo viene regolato tutto il passato, nel senso di dare una sanatoria, con una interpretazione che trova un addentellato nella sentenza della Corte di cassazione.

Mi rendo conto, come relatore, che i benefici che attengono al passato sono di natura molto ampia: su alcuni di essi è possibile anche discutere, tanto che tra di noi sono anche sorte delle divergenze. Le abbiamo superate, onorevoli colleghi, anche perché questo era il prezzo della transazione che ci portava all'approvazione dell'articolo 1, che è quello che nella legge ha la maggiore rilevanza, in quanto pone un punto fermo per quanto riguarda i benefici concessi dalla legge e li elenca tassativamente nella redazione proposta dal Governo.

Io credo, sostenendo questi due emendamenti, quello del Governo e quello dell'onorevole Zamberletti, che noi possiamo mettere la parola « fine » a questa questione tanto travagliata. Ringrazio gli onorevoli Giomo, Simonacci e tutti i colleghi proponenti che, con le loro iniziative parlamentari, hanno cer-

tamente contribuito ad una soluzione equa del problema.

Anche se qualcuno sostiene che il contrabbando non viola una legge di diritto naturale, ma solo una legge di diritto positivo, tuttavia esso turba l'ordine e crea delle discrepanze, e non solo di carattere commerciale.

Concludendo, il relatore raccomanda l'emendamento proposto dal Governo e quello dell'onorevole Zamberletti *sub* articolo 2; si dichiara invece contrario agli altri emendamenti.

GIOMO. Come presentatore di una delle proposte di legge, accetto nella sostanza quanto ha detto il relatore, ed anche gli emendamenti da lui caldeggiati. Mi permetto solo di aggiungere che la mia proposta di legge aveva l'unico scopo di rendere tutti eguali i cittadini di fronte alla legge, non ponendo alcuna categoria in posizione diversa. Dirò di più: proprio in questi giorni ho avuto notizia che in sede tecnica, nella stessa Comunità Economica Europea, i Paesi amici si sono soffermati su quanto accade per Assisi, considerato un fatto anomalo rispetto agli accordi comunitari. Stando così le cose, approvando il provvedimento al nostro esame non faremo altro che ripristinare, anche sul piano nazionale, una situazione compatibile con gli accordi comunitari.

MASCHIELLA. Nel momento in cui ci avviamo alla conclusione di questa travagliatissima vicenda, desidero ricordare che ieri sera ho partecipato ad una riunione organizzata dall'amministrazione comunale di Assisi. Indubbiamente la popolazione di Assisi è una buona popolazione, perché non so quanti comuni si sarebbero comportati con altrettanta comprensione se fossimo andati a togliere loro quanto prima gli avevamo concesso. In un primo tempo abbiamo negato il rinnovo, che solitamente spetta a questo tipo di benefici ed aiuti, ed ora addirittura li aboliamo. Il comune è d'accordo perché onestamente si rende conto che ad un certo punto la situazione aveva preso un verso assolutamente non più sopportabile; inoltre esso concorda nel riconoscere sia le colpe del Governo come anche quelle dei singoli imprenditori.

Comunque si mettano le cose, per Assisi era stata varata una legge speciale che doveva essere specialissima, anzi unica, ed anche se ne sono derivati inconvenienti, rimango sempre dell'opinione che gli sbalzi dal tutto

al niente non sono produttori. Prego quindi la Commissione di voler almeno conservare il beneficio dell'IGE, tanto più che gli uffici finanziari hanno infiniti mezzi per contenere il tutto entro certi limiti.

Non dimentichiamo che noi con questo provvedimento diciamo è vero « basta », però diciamo anche « chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato », ed il grave è che come al solito i più furbi hanno avuto ma non hanno dato, ed anzi hanno goduto più degli altri delle previste facilitazioni ed esenzioni.

Dal momento che l'esenzione dall'IGE serve alle minuscole aziende, se noi diciamo di no anche ad essa, pur intendendo compiere un atto di giustizia nei confronti di tutti, compiamo un'iniquità verso i più deboli.

L'articolo 15 prevedeva che i benefici venissero condizionati al collocamento delle industrie in zone indicate dal comune; è stato questo uno dei motivi del ritardo nell'applicazione della legge, ma anche dei disastri nella sua applicazione, perché voi sapete bene che da innumerevoli punti di vista è di vitale importanza la collocazione di una azienda in un punto piuttosto che in un altro. Alcuni piccoli imprenditori si sono installati in posizioni pessime, per cui hanno dovuto sostenere spese di insediamento notevoli; se noi tutto ad un tratto cessiamo di aiutarli, essi si troveranno in condizioni peggiori di tutti gli altri. Si tratterebbe di una punizione ingiusta nei loro confronti.

Poi c'è un'altra considerazione da fare: abbiamo dato ad Assisi una legge speciale, ci siamo accorti di avere sbagliato perché, soprattutto per colpa di alcuni, ha dato dei cattivi risultati, torniamo pure sui nostri passi, però lasciamo qualcosa in modo da dimostrare a noi stessi che qualcosa di particolare è stato fatto.

Per tutti questi motivi prego il relatore, che ha dimostrato grande sensibilità in questa faccenda, e tutti gli altri componenti la Commissione, di lasciare la strada aperta al beneficio dell'IGE. Mi rendo conto che quando si fa questo discorso si va contro quanto è stato detto a proposito delle incentivazioni. Ma dal momento che abbiamo messo in piedi un fenomeno, ora non lo possiamo ignorare, né possiamo attraverso una legge creare difficoltà alla situazione economica esistente.

Per tali motivi, preannuncio un emendamento all'articolo unico del Governo inteso ad inserire l'IGE fra i benefici fiscali contemplati dal testo governativo.

BIMA, *Relatore*. L'emendamento preannunciato rimette in discussione l'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto. Ho già spiegato ampiamente i motivi per cui il relatore non può accettare di includere tra i benefici fiscali un'imposta che, per essere indiretta, attiene all'esercizio e non all'impianto, e che creerebbe delle distorsioni e darebbe origine a delle sperequazioni, ponendo su un piano diverso operatori economici di una stessa categoria residenti in luoghi diversi.

Noi pensavamo che anche l'onorevole Maschiella si fosse reso conto che i due emendamenti sono un tutto inseparabile, proprio perché per quanto riguarda il passato abbiamo acceduto ad una sanatoria generale, includendo forse anche quello che non doveva essere incluso. Prego pertanto l'onorevole Maschiella di ritirare il suo emendamento, pur comprendendo le ragioni che lo portano a sostenere l'inclusione di un emendamento che non può per la sua stessa natura essere accettato.

SANTAGATI. Devo fare innanzitutto una precisazione: devo informare la Commissione che il Comitato ristretto, del quale facevo parte anch'io, non aveva per nulla accettato o sottoscritto gli emendamenti che il relatore ha presentato questa sera sotto il profilo dell'unanime accettazione, dell'unanime consenso. Di conseguenza io sono pronto a risponderne della mia azione e, sotto questo profilo, a dare tutti i chiarimenti necessari, ma devo altresì sottolineare che avendo fatto parte del comitato ristretto e avendo dichiarato di non essere per nulla d'accordo, mi sembra strano che il relatore si meravigli di una situazione che io avevo espresso in termini di chiarezza.

BIMA, *Relatore*. Il suo collega Menicacci, chiese ed ottenne a nome del gruppo cui anche ella appartiene, un rinvio della discussione, la scorsa settimana, assicurando che per la seduta odierna le posizioni del gruppo sarebbero state definite.

SANTAGATI. In quanto deputato io rispondo soltanto al corpo elettorale.

Ho ritenuto doveroso puntualizzare questo aspetto, che può avere una rilevanza non marginale se rapportato a tutti i grandi problemi che questa legge presenta e alle implicazioni che da questa legge vengono fuori. Devo fare innanzitutto una strana constatazione, cioè devo constatare che in questo iter legislativo si è voluto creare una specie di stato

d'animo, una specie di idea preconcepita circa l'urgenza della legge. Non si può dire che sia stato ritardato l'iter legislativo di una serie di proposte di legge, che sono state presentate al Parlamento nei mesi di aprile o di marzo. Se ci sono stati dei ritardi, questi non sono dipesi da un atteggiamento settoriale di parte, perché sfogliando, sia pur sommariamente, i resoconti delle Commissioni, trovo che nella seduta del 16 settembre, il Sottosegretario per le finanze, onorevole Tantalò, consentì ad una deliberazione unanime della Commissione, perché la proposta di legge Giomo venisse trasferita in sede legislativa.

Devo aggiungere che poi, lungo la strada, si sono incontrate la proposta di legge Cattaneo Petrini Giannina e la proposta di legge Simonacci e la proposta di legge Quaranta, che poi non è stata svolta in Aula.

Devo anche sottolineare che in data 23 settembre, alla Commissione bilancio e partecipazioni statali si ebbe una illustrazione del relatore Di Lisa, che spiegava la portata e la finalità dell'iniziativa legislativa, proponendo alla Commissione di rinviare la espressione del suo parere.

A questa proposta aderiva il Sottosegretario il quale dava il suo consenso al rinvio. Questo per chiarire, ai fini della puntualizzazione del dibattito, che non sono decorsi secoli dalla presentazione di questa proposta di legge. Non si sono verificati rinvii impressionanti rispetto all'economia generale delle leggi che noi siamo soliti discutere in Parlamento, non ci sono state pressioni e, meno che mai, intenzioni di rinvio da parte di esponenti del mio gruppo politico tranne che non afferissero (è avvenuto negli ultimi 10 giorni e di questo il Parlamento potrebbe dar atto) ad una più seria stesura del testo da concordare.

In sede di comitato ristretto ad un certo momento ci siamo visti presentare alcune soluzioni, che io non respingo né accetto a priori, sulle quali brevemente si è discusso, pervenendo anche alla formulazione di un ordine del giorno alla quale non ho purtroppo potuto direttamente collaborare essendo assente per motivi di forza maggiore (del resto avevo precedentemente comunicato al Presidente la mia assenza). L'indomani mattina quello stesso ordine del giorno venne all'unanimità riconosciuto improduttivo ed inefficace rispetto all'obiettivo che intendeva perseguire. Perché l'ordine del giorno venne ritenuto inefficace? Per un ripensamento notturno dei proponenti oppure per pressioni su-

bite dagli onorevoli stessi? Lungi da me una tale maliziosa interpretazione! Credo più semplicemente che i componenti il comitato ristretto si siano accorti che non era possibile risolvere con un ordine del giorno il grosso problema di fondo (secondo me non risolto nemmeno con gli emendamenti accolti e fatti propri dal relatore) della contemporanea possibilità di interpretare alcuni articoli della famosa legge di Assisi del 1957, e nello stesso tempo di dare la sensazione che sul passato si possa mettere una grossissima pietra e per l'avvenire disporre con una norma interpretativa.

Mi sembra sia questo il nocciolo centrale che affligge e tormenta la nostra discussione. Ma anche su altre questioni devo manifestare la mia meraviglia. Per esempio, l'onorevole Giomo, la cui tesi in linea di principio sembrava accettabile, ha nella precedente discussione sostenuto che non è possibile che si sia inteso creare ad Assisi una specie di zona franca del tutto simile a quella di Tangeri o di Fiume, per cui ad un certo momento è avvenuto che pochi industriali ed uomini d'affari interessati alla legge hanno lucrato somme non indifferenti (si parla di miliardi).

PRESIDENTE. Cerchi di concludere, onorevole Santagati.

SANTAGATI. Non posso concludere, signor Presidente, perché ho ancora molte cose da dire. Sono convinto di parlare di cose strettamente connesse alla legge nei suoi termini tecnici ed essenziali.

Riprendendo il filo del discorso, intendo dire che mentre il Ministro Colombo deve alle volte sudare le classiche sette camicie al fine di reperire i fondi necessari alle spese della pubblica amministrazione, noi qui assistiamo con tutta tranquillità alla volatizzazione di 8 e forse più miliardi. Ma lasciamo stare questo tasto e parliamo degli operatori economici. Io credo che l'onorevole Giomo, e soprattutto l'onorevole Simonacci, abbiano inteso dire che una volta che abbiamo consentito a dei piccoli operatori economici di Assisi di raggiungere una certa posizione aiutandoli in mille modi evitiamo almeno di fare di Assisi una specie di oasi nel contesto della economia italiana, rimediando agli inconvenienti che si sono verificati. Su questa scia si sono poi incamminati l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, l'onorevole Quaranta (della cui proposta non parlerò perché non è all'ordine del giorno), ed infine l'onorevole Simonacci.

In un primo tempo ho giudicato la proposta Simonacci come la più pertinente, perché cercava in un certo qual modo di salvare capra e cavoli, come si suol dire. Infatti, mentre da un lato cercava di dare un'interpretazione autentica alla legge n. 976 dall'altro cercava di limitare la possibilità di fruire dei vantaggi della legge stessa mediante l'aggiunta di uno specifico comma.

Praticamente si cercava di sanare il dissidio che si era aperto dopo un'interpretazione estensiva, data dalla Corte di Cassazione (che ha il suo peso e la sua importanza perché è l'interpretazione più autorevole che ci possa essere in materia di legge). Quindi è evidente che la proposta di legge Simonacci avrebbe potuto costituire un punto di riferimento migliore di quanto non lo fosse la proposta di legge Giomo. Entrambe le proposte di legge nel loro spirito intendevano dire « basta », ma noi andiamo più in là di quanto si era stabilito nella legge precedente.

Ad un certo punto, quindi, sembrava che queste due proposte di legge, sia pure con qualche emendamento di natura più formale che sostanziale, dovessero costituire la vera interpretazione in senso restrittivo della legge 9 ottobre 1957: ma sono intervenute cose che ho il dovere di dire, affinché gli onorevoli colleghi le valutino nella loro importanza.

Si comincia a dire che si vuole fare una legge di interpretazione, però, nello stesso tempo si vuole vedere quale possa essere il valore interpretativo (se cioè questa legge deve operare *ex tunc* oppure deve operare *ex nunc*), e si comincia a venire meno alla prima originaria impostazione degli onorevoli Giomo e Simonacci. Interpretare una legge *ex tunc*, significa che per il passato tutto quello che si è riusciti ad ottenere va rivisto. Ma la nuova norma che si vuole fare (questo è un punto giuridico più delicato) non è norma di interpretazione, ma è una norma modificativa di una precedente legge. Arrivate le cose a questo punto, è possibile con gli emendamenti Zamberletti e del Governo risolvere il problema sotto il duplice profilo dell'interpretazione e della modifica della legge? Ho dei grandi dubbi, ho delle perplessità superiori alla grande pietra che si vuole mettere sul passato. Per il passato, cosa è successo? È successo che i nostri legislatori, forse per distrazione, forse per una sommara approvazione del provvedimento, hanno fatto una legge che favoriva enormemente certe situazioni, e i vantaggi derivanti si sono tradotti in termini economici. La leg-

ge ha certamente portato ad alcuni operatori economici indubbi vantaggi.

Sul piano legislativo, nessuno può fare delle critiche, perché è la legge che ha subito la vera autentica interpretazione, quella data dal magistrato. Ci troviamo in presenza di una sentenza della Corte di Cassazione e di un rinvio ad un giudizio di merito.

La legge, siccome è stata fatta nel 1957, presenta una larghissima fascia di agevolazioni sul piano fiscale e su quello delle imposizioni dirette e indirette. E la sentenza della Corte di Cassazione conclude dicendo che i legislatori hanno fatto male ad essere stati tanto generosi nei confronti di Assisi. Comunque, arrivate le cose a questo punto, potremmo dire che la guida sicura è quella della sentenza della Corte di cassazione. Del resto se noi dovessimo andare ad interpretare ogni volta le leggi che facciamo, dovremmo passare tutto il nostro tempo in questa attività. E questa non è la funzione del legislatore, che deve fare le leggi, mentre il giudice è chiamato ad interpretarle. Se noi volessimo trarre considerazioni di ordine originalissimo, dovremmo dire che la legge si interpreta da sé: la legge stabilisce e in modo chiaro all'articolo 15 che le esenzioni sono globali e riguardano tutta la materia delle imposte dirette e delle imposte indirette.

In tale senso vi fu una circolare dell'amministrazione finanziaria, che fu abbastanza estensiva e che poi divenne restrittiva, quando il giudizio era in pendenza presso la Corte di Cassazione. Se volessimo rimanere fedeli alle pronunce del magistrato, dovremmo dire che non c'è nulla da fare e che non occorre nessuna altra legge, perché essa esiste ed è stata interpretata dalla Corte di Cassazione e dal giudice di merito. Io dico che la interpretazione autentica del legislatore è una cosa molto rara: solo quando la norma è equivoca, il legislatore chiarisce quello che intendeva dire. Quando la legge è chiara (come nel nostro caso), non si può più parlare di interpretazione, ma solo di modifiche, perché ci sarebbe una contraddizione enorme tra quello che la legge ha detto e l'interpretazione che alla legge si vuole dare.

Quindi sotto questo profilo mi sembra che, se parliamo di interpretazione, ci dobbiamo attenere alla interpretazione data dalla Corte di Cassazione e dal magistrato di merito, per cui non si dovrebbe più parlare di interpretazione della legge, ma di modifica della legge.

Ad un certo momento il legislatore è padronissimo di cambiare una legge natural-

mente facendo salvi i diritti quesiti, la cui teoria attiene ad una valutazione di diritti maturati nei confronti di coloro che di questi diritti avessero inteso valersi. Sappiamo benissimo che la legge particolare può derogare alla legge generale nella misura in cui la deroga non violi i principi generali del diritto. Però allora il discorso si sposta, non possiamo dire che noi oggi dobbiamo provvedere alla interpretazione di una vecchia legge; la legge è già autonoma e perfetta nella sua interezza ed ha già determinato precisi effetti che possono o no piacere al fisco, ma che esso deve accettare perché così ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione, fino a quando la legge non sarà modificata.

Se vogliamo realmente modificare la legge, non credo che gli emendamenti che abbiamo sotto gli occhi rispondano alle nostre esigenze. Infatti, se consideriamo la questione attentamente, vediamo che altro non facciamo se non far rientrare dalla finestra quanto, a parole, abbiamo voluto far uscire dalla porta.

Mi meraviglio dell'onorevole Giomo, dell'onorevole Simonacci, di tutti coloro che, giustamente, avevano inteso porre un freno a questa normativa, e che ora vedono svuotato il senso delle loro proposte di legge dagli emendamenti presentati dal Governo e dall'onorevole Zamberletti, emendamenti che non solo non risolvono il problema dal punto di vista pratico, ma anzi daranno luogo — ecco la mia preoccupazione — al ripetersi degli inconvenienti già lamentati con le aggravanti che tutti possiamo immaginare.

Parliamoci chiaro: il problema di fondo non è se questa legge debba o no giovare all'una o all'altra delle categorie economiche di Assisi, ma piuttosto il fatto che la legge dovrebbe essere un parametro per le categorie di tutti gli operatori economici di tutta Italia. Non possiamo fare come lo struzzo, non possiamo non sapere che con queste norme non facciamo altro che perpetuare i vantaggi ed i privilegi di una ristrettissima categoria di cittadini di Assisi. Tutto possiamo dire, meno che con questa legge noi saniamo le lacune e gli inconvenienti creati da quella precedente.

Per quanto riguarda la preoccupazione di carattere costituzionale, esiste, ed è fortissima, onorevole rappresentante del Governo! Infatti noi incappiamo nell'articolo 53 della Costituzione, il quale stabilisce che i cittadini sul piano fiscale sono tutti eguali, e tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Ora in Italia, come in tutti gli Stati bene ordinati, gli interpreti della legge sono i ma-

gistrati; possiamo concordare sulla non eccessiva validità della sentenza della Corte di Cassazione, in base agli effetti che essa produce, però non possiamo prescindere da essa, ed il giudice di merito ha definitivamente stabilito che la legge del 1957 va interpretata nel modo più ampio possibile per quanto riguarda le imposte dirette ed indirette. La Cassazione infatti non si occupa di problemi di fatto, per cui è chiaro il motivo del rinvio al giudice di merito per l'applicazione del principio. Però il principio sancito dalla Cassazione è chiarissimo, ed è quello che la legge deve essere interpretata in modo esatto, anche se il legislatore ha sbagliato formulandola, e l'ha creata aberrante, abnorme, di sfacciato favoritismo. Non posso non sottolineare che la magistratura ha interpretato la legge nel modo migliore in cui essa poteva essere interpretata.

Quando passeremo all'esame dell'articolato mi sforzerò di dimostrare che le norme proposte dal relatore non assolvono né alla funzione di legge interpretativa, né alla funzione di una legge moralizzatrice. Non vorrei che pur partendo da intenzioni eguali arrivassimo a conclusioni opposte. Se l'intenzione legislativa del legislatore di oggi è di mettere una pietra sul passato, facciamolo pure. Ma quando dovessimo prendere in esame gli emendamenti sostitutivi dei testi della proposta di legge Giomo e della proposta di legge Simonacci, emendamenti che non assolvono a questa tipica funzione, non si dica che io voglio perdere tempo e che non voglio esaminare il contenuto della legge.

Sono pronto ad esaminare insieme con i colleghi più volenterosi (possibilmente avvocati e giuristi) un articolato che assolva effettivamente a questa funzione. Ma allora non si parlerà più di una norma interpretativa, di una norma che possa mettere una pietra sul passato, nel senso dell'emendamento Zamberletti, il quale, non essendo un avvocato, ha proposto norme che, dal punto di vista giuridico, fanno a pugni tra di loro. È chiaro che con questo articolato non si risolve il problema di fondo. Se veramente vogliamo esaminare la legge con animo sgombro da prevenzioni, non dobbiamo insistere perché il provvedimento venga approvato stasera, quasi ci fosse l'apocalisse.

Naturalmente non saranno ascoltati uomini che non sono legislatori, che fanno pressioni di varia natura e che possono influenzare gli stessi legislatori.

Del resto la legge, nei termini in cui la si vuole approvare, presenta molti aspetti di

dubbia costituzionalità, i quali non potranno assolutamente risolvere i problemi di fondo che noi intendiamo risolvere se vogliamo portare in porto effettivamente una buona legge. Se noi approviamo il provvedimento in esame, com'è stato proposto, si creerà ancora una disparità tra categorie di operatori economici: alcuni infatti, in base all'articolo 15, troveranno aperte tutte le porte e avranno ogni vantaggio fiscale. Se continuiamo ad interpretare questa legge secondo il dettato dell'onorevole Zamberletti, andremmo contro l'articolo 53 della Costituzione, perché costituiremmo due tipi di operatori economici: quelli che vivono ad Assisi e che beneficiano di molti vantaggi e quelli che non vivono ad Assisi e che questi vantaggi non hanno. Si verifica poi il caso che alcuni prodotti dolciari vengono a costare ad Assisi 700 o 800 lire al chilo di meno di quanto non costino presso tutti gli operatori economici in Italia!

Noi dobbiamo invece risolvere il problema dell'interpretazione sulla base dell'articolo 53 della Costituzione. Se infatti fossimo nelle condizioni di rispondere in maniera poco chiara alle perplessità che questi interessi suscitano, penso che l'unica cosa seria che questa sera dovremmo fare sarebbe quella di rimettere il problema alla Commissione affari costituzionali, la quale potrebbe dirci come regolarci. Noi non possiamo con il provvedimento in esame creare in Italia due categorie di contribuenti.

Giustamente poi molti operatori economici non di Assisi dicono: a mali estremi, estremi rimedi. Il giorno in cui questa legge fosse approvata in una edizione riveduta e scorretta del famoso articolo 15, nomineremo come nostri procuratori di affari alcuni operatori economici di Assisi e delegheremo loro il compito di poter consentire anche a noi di farla franca, attuando una specie di contrabbando legalizzato, in quanto non è possibile che coloro che si trovano ad Assisi nelle condizioni di avere prodotti alla metà del costo che pagano gli altri operatori economici non facciano una concorrenza sleale.

Noi avremmo voluto che la concorrenza sleale venisse eliminata attraverso una norma di interpretazione, e, secondo me, soprattutto di modifica della legge. Se il Governo, la maggioranza, il Parlamento non vogliono modificare, oppure facendo orecchie da mercante fingono di modificare ma non cambiano un bel niente, la situazione peggiora e, noi saremo costretti a difenderci. Mi sembra anche assurdo pensare che il fisco debba rinunciare ai suoi proventi, sia maturati che maturandi.

PRESIDENTE. Per favore, onorevole Santagati, ci enunci in modo concreto la sua proposta.

SANTAGATI. L'ho già enunciata, signor Presidente, e la sto perfezionando. Io chiedo che la Commissione si pronunci circa una mia proposta di rinvio alla Commissione affari costituzionali perché giudichi della costituzionalità o meno sia delle proposte che stiamo esaminando, che dei numerosi emendamenti ad esse presentate. Il giudizio che io chiedo alla Commissione affari costituzionali non è di assoluta e rigida interpretazione costituzionale, ma è un parere che ci tranquillizzi.

Per fare un esempio, quando abbiamo discusso sul divorzio ad un certo momento si è sentito il bisogno di un parere della Commissione affari costituzionali, non tanto perché quel parere potesse essere risolutivo a tutti gli effetti, quanto per il fatto che almeno noi, nella veste di legislatori, sentivamo il bisogno di fare tutto il possibile per allontanare il pericolo di approvare delle norme di impostazione anticostituzionale.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi richiamo alle dichiarazioni rese il 19 novembre allorché ho sottolineato gli aspetti positivi della proposta di legge dell'onorevole Giomo, venendo essa a chiarire in via definitiva, mediante la interpretazione autentica, la legge del 1957, che, per motivi di ordine vario, aveva in sede di applicazione subito tutta una serie di vicissitudini.

Dissi allora che il Governo non poteva essere favorevole agli emendamenti presentati, in quanto la proposta formulata dal Governo stesso riguardava soltanto le imposte dirette per cui non si poteva aggiungere l'IGE che, come è noto, non è un'imposta diretta. Dissi anche che il Governo era contrario agli emendamenti presentati al fine di precisare il concetto della non retroattività, perché essendo ancora in fase di discussione alcune situazioni pregresse, avremmo sicuramente arrecato un danno all'erario che si sarebbe trovato, in conseguenza di questa discussa interpretazione, a dover rifondere somme considerevoli.

Mi sono reso conto, in sede di comitato ristretto, dell'esistenza di una larga maggioranza per quanto riguarda l'emendamento Zamberletti, con tutto ciò non posso non riconfermare l'opposizione del Governo su questo punto.

Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Santagati, ritengo che non sia fondata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Santagati di sottoporre le proposte di legge e gli emendamenti al parere della Commissione affari costituzionali.

(È respinta).

SANTAGATI. Signor Presidente, desidero avanzare un'altra richiesta di rinvio, questa volta alla Commissione affari esteri, per le interferenze che questa legge sicuramente esplica nei confronti di alcune norme precise del Mercato comune.

Contrariamente a quanto è stato detto da alcuni seguaci ed appassionati cultori di questo argomento, che questo provvedimento non può sollevare dubbi di conflitto tra il Governo italiano ed il MEC, io desidero manifestare la mia preoccupazione in merito. Possono verificarsi interferenze tra le norme che ci accingiamo ad approvare e il trattato di Roma.

MENICACCI. Lo Stato, approvando questa legge, avrà quindici miliardi di danno. Si dice che si vuole fare l'interesse dello Stato contro gli speculatori: noi diciamo che si fanno gli interessi degli speculatori contro lo Stato.

SANTAGATI. Non è poi affatto vero quello che sostengono taluni, cioè che l'articolo 92 del Trattato di Roma consenta la possibilità di questi benefici. L'articolo 92 parla solo di situazioni anomale e fuori dalla norma e dalle previsioni dal punto di vista finanziario. Solo quindi per motivi di pubblica calamità si possono dare aiuti a particolari situazioni; ma non esistendo questa condizione, sono pienamente convinto che l'articolo 92 non possa trovare ingresso in questo provvedimento.

Per tali ragioni, chiedo che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione affari esteri, la quale dovrà valutarne le implicazioni e le conseguenze.

MENICACCI. Desidero appoggiare la proposta avanzata dall'onorevole Santagati. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Comitato ristretto, lavoro che mi trova consenziente. Chiedo tuttavia al Governo una precisazione, sulla quale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Si è detto che alcuni commissari hanno fretta, mentre altri,

che non hanno fretta, vogliono attuare una azione di ostruzionismo. Io penso che vi sia la necessità di valutare bene questa situazione, per non cadere in una vera e propria *aberratio iuris*. Noi desideriamo che si valutino le implicanze che questa legge può avere dal punto di vista giuridico, dal punto di vista fiscale e dal punto di vista economico generale, anche in rapporto agli accordi comunitari.

Perché fu voluta la legge del 1957? Quale è stato l'atteggiamento del fisco? Quale è stata l'interpretazione che lo Stato ha dato della legge speciale di Assisi prima e dopo la sentenza della Corte di cassazione, che è stata richiamata? Quale sarà l'atteggiamento del fisco dopo l'approvazione di questa legge? Quali sono le implicanze fiscali verso gli organi della CEE?

Il fisco ha dato un'interpretazione vera, il fisco ha riconosciuto che si trattava di una legge eccezionalissima. Per dimostrare l'eccezionalità di questo provvedimento voglio ricordare quanto il sottosegretario per le finanze disse il 27 settembre 1957 in una seduta al Senato. Egli disse che, pur augurandosi che il disegno di legge potesse servire per la conservazione del patrimonio artistico così ingente di Assisi, non poteva tacere che l'entusiasmo per l'approvazione del disegno di legge vi sarebbe stato anche se non fossero state introdotte le clausole dei privilegi fiscali.

Diceva il sottosegretario che questo provvedimento costituiva una norma di carattere eccezionalissimo: « È per questo che io non intendo proporre », disse, « alcun emendamento agli articoli di natura fiscale 15, 16, 18 e 19. Tuttavia è bene riaffermare il principio secondo il quale in casi di eccezionale particolarità possono essere introdotti ancora dei privilegi fiscali, mentre l'indirizzo del sistema tributario dev'essere di ridurli, seppure non sia possibile eliminarli completamente ».

Questa fu la volontà del legislatore, allora.

Qual è stato l'atteggiamento del fisco? Io sono conseguenziale...

BIMA, Relatore. No, non lo è affatto, a meno che lei non rinneghi quello che ha detto in sede di discussione generale.

MENICACCI. A seguito di innumerevoli interventi si riuscì ad ottenere dal Ministero delle finanze la diramazione di una circolare, la numero 13 del 9 febbraio 1963, in cui si riconosceva l'esenzione dal pagamento dell'IGE per tutti i rapporti posti in essere dalle

ditte industriali interessate. Seguì un periodo di alacre attività, e nel giro di un anno un altro migliaio di posti di lavoro venne assicurato dalla nuova attività industriale ed artigianale.

Purtroppo, questo iniziale fervore di operosa attività, che dava piena ragione alla lungimiranza del legislatore del 1957, venne stroncato da un improvviso ripensamento dello stesso Ministero delle finanze, che sentì il bisogno di un più approfondito esame della portata dell'articolo. Con circolare n. 44 del 13 agosto 1964, dispose la sospensione delle agevolazioni fiscali già concesse, limitandola, con una interpretazione del tutto nuova e restrittiva della legge. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, per favore, venga al nocciolo.

MENICACCI. Ci arrivo subito.

In sostanza, dunque, in questi anni il fisco ha distinto nettamente tra fiscalità interna e fiscalità esterna; per fiscalità esterna intendo i dazi ed i prelievi, che sono delle imposizioni successive alla entrata in vigore della legge di Assisi, perché questa è dell'ottobre 1957, mentre il trattato di Roma, come sapete, è stato stipulato in data successiva.

Qual è oggi il ragionamento che fa il fisco al riguardo, e che il Governo ha fatto suo? E qual è l'interpretazione che il fisco dà alla legge, e che si può intuire facilmente? Il fisco dice: « La fiscalità interna », cioè imposte dirette e indirette, « non ci interessa ». (*Commenti — Richiami del Presidente*). Forse lo Stato ha promesso troppo, avrà fatto male; sono esenzioni da non concedersi. E questa è poi l'interpretazione che ha dato il Consiglio di Stato, ed anche la Corte di cassazione.

Signor Presidente, in questa sede è stata invocata più volte la sentenza della Corte di cassazione; ed io non voglio richiamarla ancora. Però quella sentenza non si pronuncia sulla fiscalità esterna, non si pronuncia sui dazi e sui prelievi; si limita a richiamare la volontà del legislatore sulla fiscalità interna.

Però esiste anche (nessuno l'ha ricordata, ma io l'ho rintracciata) una sentenza del Consiglio di Stato, anteriore a quella della Corte di cassazione, e ad essa conforme: non si pronuncia sui prelievi e sui dazi, perché nessuna eccezione fu a questo riguardo sollevata né dalle parti, né dal Governo; ma si pronuncia unicamente sulle imposte dirette e indi-

rette, su quella, cioè, che io ho chiamato fiscalità interna. E conclude, la sentenza del Consiglio di Stato... (*Proteste*).

PRESIDENTE. No, concluda lei, onorevole Menicacci!

BIMA, *Relatore*. Onorevole Menicacci, le ricordo che noi non abbiamo approvato un ordine del giorno a seguito delle sue rimozioni perché l'ordine del giorno non costituiva uno strumento sufficientemente cogente. (*Interruzione dell'onorevole Menicacci*). Ed ora si pronuncia contro! Io dico che questo non è serio e non è onesto! (*Commenti — Proteste — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, Lei è favorevole o contrario alla proposta avanzata dal collega Santagati e sulla quale ha chiesto di parlare?

MENICACCI. No, signor Presidente, io voglio continuare il mio intervento.

« La fiscalità interna non ci interessa », dice il fisco: « Male ha fatto lo Stato a concedere le esenzioni. Quella che ci interessa è la fiscalità esterna, cioè i dazi ed i prelievi ». Perché? Signor sottosegretario, il danno a cui lei ha fatto riferimento...

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Menicacci, guardi che è stato lei a proporre tesi esattamente contrarie nella seduta del 19 novembre. Il Governo si è sempre dichiarato contrario a tutti gli emendamenti. Quindi queste cose deve dirle ai suoi colleghi, e non a me! Il Governo è stato sempre coerente nell'esprimere le sue posizioni su queste proposte di legge.

MENICACCI. Anch'io sono sempre stato coerente, e voglio dimostrarlo.

Il danno di cui si è parlato non è soltanto quello relativo alla restituzione di certe somme agli imprenditori, ma anche quello che lo Stato sopporterà nei confronti degli organi comunitari. È su questo punto che la Commissione si deve pronunciare! Perché, scusate, il fisco pretende queste somme? Perché si tratta di imposte europee, che vanno in ogni caso — ripeto, in ogni caso — pagate agli organi della CEE. Lo Stato italiano è tenuto in ogni caso a pagare questi dazi e questi prelievi, anche per il passato; altrimenti verrà trascinato dinanzi alla Corte internazionale di Strasburgo. La Comunità europea ci forzerà a pagare restringendo certe contribuzioni che dà allo Stato italiano, quando magari in-

tenderà giovare attraverso il FEOGA, in materia di agricoltura. La Comunità europea ha gli strumenti per richiamarci ai nostri doveri.

Tale pagamento sarà quindi inevitabile da parte dello Stato italiano. Gli organi della CEE hanno già chiesto informazioni ai competenti organi italiani, per sapere se lo Stato italiano è in regola su questa questione.

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci la richiamo alla questione.

MENICACCI. Se lo Stato italiano controllerà bene i dati, il tutto ammonterà a 15 miliardi di lire, il conflitto con gli organi della CEE sarà inevitabile, e se saremo trascinati di fronte alla Corte internazionale si darà la sensazione di voler evitare il pagamento. Lo Stato italiano non può fare brutte figure, anche perché ne ha già fatta una per quanto riguarda il problema dell'imposta sul valore aggiunto. Soprattutto perché ci stiamo facendo la fama di inadempienti sul piano dei rapporti internazionali, il problema dei dazi e dei prelievi costituisce un argomento molto delicato, sia per quanto riguarda il rapporto Stato-imprenditori italiani, che il rapporto Stato italiano-organi comunitari.

Il rapporto Stato-imprenditori italiani fino ad oggi non è esistito, e rappresenta invece la vera *vexata quaestio* tra il fisco e taluni imprenditori di Assisi. Questione che non è stata risolta nemmeno in giudizi civili dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato, perché la vertenza si riferiva solo alla fiscalità interna. Per questo il fisco ha pensato che se le imprese vogliono lavorare, e quindi vogliono le autorizzazioni per i contratti di importazione dai paesi fuori del MEC, devono dargli solo per i prelievi e per i dazi le fidejussioni.

Il fisco aspetta che le imprese gli facciano causa proprio per eccepire davanti alla Corte quanto non ha eccepito nel primo giudizio di fronte alla Corte di cassazione, cioè la non esenzione per quanto riguarda dazi e prelievi. Intanto molti contratti sono bloccati, per 15 miliardi, perché si dice che non hanno data certa, anteriore cioè al 22 novembre 1968. Come si vede la questione dei dazi e dei prelievi è più che mai controversa, perché bisogna chiarire se essi erano esclusi o inclusi dalle esenzioni di cui all'articolo 15 della legge del 1957.

Mi si può obiettare che questo dubbio lo eliminiamo noi oggi con questo provvedi-

mento interpretativo, in base al quale dazi e prelievi per il futuro saranno dovuti allo Stato italiano; è a questo punto che diventa interessante il secondo rapporto, quello tra Stato italiano ed organi della CEE, per stabilire se in ogni caso i dazi e prelievi sono dovuti dallo Stato italiano alle Casse comunitarie, e se gli sono dovuti fin dal 1962.

I casi sono due: o le entrate comunitarie non sono dovute, per cui lo Stato italiano riesce ad esimersi dal loro pagamento (lei ricorderà, signor Presidente, che già nella prima riunione io chiesi alla Commissione ed al Governo che venisse chiarito se in forza dell'articolo 92, terzo comma, dei Patti di Roma era possibile ottenere l'esenzione da parte dello Stato italiano dei dazi e prelievi perché attinenti ad una zona considerata, per legge, depressa, a parte il fatto che Assisi ha un valore artistico, storico e religioso universale), e possiamo con un certo sollievo pensare a risanare la situazione; oppure le entrate comunitarie sono in ogni caso dovute alla CEE, ed allora c'è da fare un'altra considerazione: che lo Stato italiano, rendendo non retroattiva la nuova legge, non solo dovrà pagare la somma cui faceva riferimento il Sottosegretario, non solo non incasserà nulla dagli imprenditori perdendo anche quel famoso 10 per cento della tangente che lo Stato trattiene sui prelievi pagati alla cassa comunitaria, ma dovrà pagare alla CEE anche l'importo delle aliquote per i 15 miliardi. Quindi, trattandosi di un problema che riguarda la Comunità, noi chiediamo il parere della Commissione affari esteri. La necessità di un chiarimento è evidente anche per un'altra considerazione. Ammettiamo che si voti la retroattività della legge. Alcuni imprenditori i dazi li hanno già pagati e avranno diritto di richiederne la restituzione, perché lo Stato e l'amministrazione finanziaria li hanno pretesi senza titolo. Ecco quali implicanze vi saranno per lo Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Santagati di chiedere alla Commissione affari esteri il parere sulle proposte di legge e gli emendamenti ad essa connessi.

(Non è approvata).

MENICACCI. Il sottosegretario Tantalo disse che la legge, essendo *ex nunc* e non *ex tunc*, comportava un nuovo parere della Commissione bilancio. Ho il dovere di evidenziare che questo è un problema di grande responsabilità. Richiamo le dichiarazioni del sottosegretario Tantalo, nel senso che era necessario il parere della Commissione bilancio...

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1969

SANTAGATI. Noi chiediamo di sapere su cosa siamo chiamati a votare. Abbiamo in esame tre proposte di legge e desideriamo sapere su quale siamo chiamati a discutere.

PRESIDENTE. C'è un testo del Comitato ristretto.

SANTAGATI. Non è stato presentato nessun testo ufficiale.

BIMA, *Relatore*. Ho chiesto che fossero unificate le tre proposte di legge sulla base dell'emendamento del Governo. Il Comitato ristretto ha accolto anche l'articolo 2 proposto dai deputati Zamberletti ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuso questo supplemento alla discussione generale. Do lettura dei testi delle proposte di legge al nostro esame.

Il testo della proposta Giomo n. 1317 è il seguente:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, recante provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico, della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, è interpretato nel senso che l'esenzione, ivi prevista per i nuovi impianti delle imprese artigiane od industriali, da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrainposte per la durata di anni 10 dall'istituzione dell'impianto medesimo, deve intendersi riferita alle imposte dovute per il fatto della istituzione o del trasferimento degli impianti medesimi (e cioè le imposte dirette) con l'esclusione quindi delle imposte indirette fra le quali la imposta generale sull'entrata, le imposte di consumo, i dazi doganali, e tutte le imposte inerenti l'esercizio dell'attività produttiva.

Do lettura del testo della proposta Cattaneo Petrini Giannina n. 1815:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termine dell'articolo 14, è concessa alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti, l'esenzione da ogni imposta erariale, provin-

ciale e comunale e relative sovrainposte, per la durata di dieci anni dalla data di emanazione della presente legge ».

Do lettura del testo della proposta di legge Simonacci n. 1981:

ARTICOLO UNICO.

L'esenzione prevista dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, deve intendersi riferita ai tributi dovuti per il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone, di cui all'articolo 14 della legge medesima, e non anche ai tributi afferenti l'esercizio dell'attività produttiva delle dette imprese. Rimane ferma l'esenzione decennale dalle imposte dirette.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente ».

Il deputato Maschiella ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

- « Dopo il n. 4) aggiungere il seguente:
5) l'imposta generale sull'entrata ».

Il deputato Menicacci ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

ARTICOLO UNICO.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, deve intendersi riferita a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, comunali e provinciali, e relative sovrainposte, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigianali ed industriali che hanno istituito i

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1969

loro impianti a norma del predetto articolo nelle zone di cui all'articolo 14 della legge medesima, con esclusione dei soli dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti istitutivi della CEE.

Il deputato Menicacci ha presentato altresì i seguenti emendamenti alla proposta Giomo n. 1317:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, interpretato nel senso che l'esenzione dalle imposte erariali comprende tutte le imposte, senza alcuna esclusione (dazi doganali e diritti di prelievo in particolare), è sostituito dal seguente:

Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione dalle imposte dirette erariali e dall'imposta generale sull'entrata e da ogni imposta provinciale e comunale, nonché dalle relative sovrainposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto.

ARTICOLO UNICO.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, viene modificata con riferimento ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

Viene pertanto a cessare l'esenzione dai dazi doganali, dai prelievi, dall'imposta di fabbricazione, dall'imposta di consumo e da tutte le altre imposte indirette.

I deputati Zamberletti, Maschiella, Quaranta, Ciampaglia e Giomo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta.

Il deputato Menicacci ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte e sovrinposte, dazi e prelievi richiamati nell'articolo precedente.

ART. 3.

I benefici consentiti dall'articolo 15 della legge 19 ottobre 1957, n. 976, si intendono applicabili a decorrere dalla data di istituzione dei vari impianti nei confronti delle merci lavorate esclusivamente nell'ambito degli opifici agevolati a termine della legge predetta e, cioè, di quegli impianti che si siano trasferiti o siano stati istituiti sotto l'osservanza e nei termini delle condizioni tutte stabilite dagli articoli 14 e 15 della legge stessa. Detti benefici sono da intendersi limitati alla potenzialità degli impianti riferita alla data in cui si è concretato il trasferimento o la istituzione di essi sempre nei termini di scadenza stabiliti dalla legge 19 ottobre 1957, n. 976.

ART. 4.

Le esenzioni dalle imposte concesse dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, previste per un periodo di 10 anni commisurato a decorrere a partire dalla data di trasferimento e di istituzione dei singoli impianti nelle zone del territorio di Assisi a norma dell'articolo 14 della stessa legge, vengono definitivamente a cessare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha proposto di assumere quale testo base quello costituito dall'emendamento in articolo unico proposto dal Governo.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

SANTAGATI. Prendiamo atto che si è dato poco spazio alle proposte di legge degli onorevoli Giomo, Cattaneo Petrini Giannina e Simonacci. Siamo d'accordo: i padri rinunciano alle loro creature. È chiaro che tutti i proponenti stanno facendo una legge del tutto opposta a quella che avevano presentato.

GIOMO. Ci si offende gratuitamente!

SANTAGATI. Il testo che si discute è un articolo sostitutivo di tutti i testi precedentemente presentati.

MENICACCI. Ho fatto una richiesta, signor Presidente, nel senso di sentire il parere della Commissione bilancio, perché vi è un nuovo problema di copertura.

SANTAGATI. Evidentemente la fretta porta a cose non esatte, perché trovo un articolo 1, che comincia con le parole: « Sostituirlo con il seguente ». Ma cosa sostituire? Bisogna fare un emendamento, in cui si dica: « L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, viene così sostituito... ». Vorrei vedere se venisse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un provvedimento che comincia con le parole: « Articolo 1... sostituirlo con il seguente... ».

Mi risulta quindi che gli onorevoli Giomo, Cattaneo Petrini Giannina e Simonacci hanno ritirato le loro proposte di legge, che sono state sostituite da un nuovo testo.

Secondo me, quindi, si deve innanzi tutto apportare al testo questo emendamento: « L'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957 viene sostituito con il seguente: ... ». (*Commenti e proteste*).

Ma insomma, come se fosse un fatto mio personale, come se a me interessasse mantenere o no un concetto che non è esatto in una legge!

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo all'articolo unico della proposta 1317, divenendo testo base, non ha evidentemente più bisogno della formula introduttiva propria degli emendamenti.

SANTAGATI. Io ritengo infatti che questo primo periodo non abbia nessuna connessione logica. Bisogna innanzi tutto togliere le parole « Sostituirlo con il seguente », perché ormai non si tratta più di un emendamento, ma di un articolo unico, autonomo.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Stia tranquillo, che sarà fatto così.

SANTAGATI. Mi tranquillizzo, onorevole ministro, data la serenità con cui lei mi dice queste parole.

Questo articolo unico dice dunque: « La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente ».

Questo dovrebbe essere un articolo interpretativo, perché in esso non si dice che si abolisce l'articolo 15 della legge n. 976, né che esso viene modificato; si dice semplicemente che « la sfera di applicazione dell'articolo 15 », che poi se non mi sbaglio era originariamente l'articolo 17, « della legge... deve intendersi riferita... ».

Ora, riandiamo per un momento al testo dell'articolo 15 vigente. Esso dice che, allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concessa alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti, nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione dalle imposte erariali provinciali e comunali e relative sovrimposte per la durata di anni dieci dall'istituzione degli impianti medesimi.

Ora, è questa una vera norma interpretativa, come sembrerebbe dall'affermazione dell'inizio: « deve intendersi riferita... », o non è piuttosto una norma modificativa dell'articolo 15 — allora 17 — della legge su Assisi? Io credo sia facile risolvere il quesito, nel senso già da me indicato poc'anzi: non è una norma squisitamente interpretativa, come vorrebbe darsi a significare con quella locuzione « deve intendersi riferita », ma è bensì una norma modificativa; non c'è dubbio che lo sia, e lo dimostro subito.

L'articolo 17 della legge parlava di esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, cioè praticamente non poneva alcun limite; essa non poteva dunque ingenerare nel fisco alcuna confusione per quanto atteneva alle imposte era-

riali, fossero esse provinciali o comunali, ed alle relative sovrimposte; né poteva presumersi (e lo dimostra la sentenza della Corte di cassazione, più volte citata) che ci potesse essere una distinzione tra imposte dirette e imposte indirette. Per cui, praticamente, la norma oggi in discussione non è interpretativa; essa potrebbe diventare restrittiva se, a un certo momento, volessimo esaurire con le quattro imposte enunciate nel testo del Governo la norma dell'articolo 17; ma potrebbe anche rischiare di diventare una norma estensiva, perché qui abbiamo sentito dire che ci sono alcuni colleghi che vogliono inserire nell'elenco delle imposte dalle quali gli operatori di Assisi devono essere esonerati anche l'IGE, ed alcuni anche dazi e prelievi.

Ma noi, con questo articolo — ecco il contrabbando che stiamo operando; e mi duole ripetere questa parola — stiamo arrivando ad una impostazione di questo genere: si parte dall'idea di fare una norma interpretativa (perché la locuzione « deve intendersi riferita » è formalmente ineccepibile); però, lungo la strada, la si cambia invece in norma modificativa. (*Commenti*).

Le leggi bisogna approfondirle. Del resto, il Presidente mi conosce: non è solo per questa che sto andando così a fondo.

PRESIDENTE. No, no: se avrò una causa importante l'affiderò a lei! (*Commenti*).

SANTAGATI. Signor Presidente, io ho fatto tante proposte, ma lei forse non le ha ascoltate. Intanto avevo proposto di chiedere su questa legge il parere della Commissione affari esteri. Propongo ora, formalmente, che si adotti il testo Simonacci, come emendamento a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che, ove approvato, l'emendamento Santagati, che fa proprio il testo della proposta Simonacci, precluderà tutti gli altri emendamenti.

SANTAGATI. Il Governo accetta il testo Simonacci?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'emendamento Santagati.

MASCHIELLA. Noi siamo decisamente contrari, e soprattutto desideriamo richiamare l'attenzione della Commissione sulla farsa alla quale stiamo assistendo. Noi non abbiamo discusso tanto per poi cambiare idea all'ulti-

mo momento; avevamo raggiunto un accordo ben ragionato, non sulla base di impressioni, di spinte e di pressioni, ma di un comune ed equo ragionamento. Da quanto era stato deciso non intendiamo allontanarci, è il momento in cui ogni gruppo politico deve assumersi le proprie responsabilità.

SANTAGATI. Onorevoli colleghi, il testo Simonacci è stato ritirato quando è stato sostituito dal testo unificato sul quale stiamo discutendo. Ora non esiste più un testo Simonacci, ma un emendamento Santagati, ovvero il testo Simonacci riproposto da me come mio emendamento. Siccome il mio emendamento è quello più lontano, se viene approvato *nulla questio*, non c'è più niente da dire, ma se viene respinto continua la discussione sugli altri emendamenti, ed io avrei il diritto di continuare a svolgere gli argomenti che stavo sviluppando.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo unico nel testo unificato proposto dal Governo:

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente ».

L'onorevole Santagati ha trasformato in emendamento il testo della proposta Simonacci che recita:

« L'esenzione prevista dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, deve intendersi riferita ai tributi dovuti per il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone, di cui all'articolo 14 della legge medesima, e non anche ai tributi afferenti l'esercizio dell'attività produttiva delle dette imprese. Rimane ferma l'esenzione decennale dalle imposte dirette ».

Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

SANTAGATI. La votazione testé avvenuta dimostra che qui non si vuole una legge di sanatoria, ma una legge di puro privilegio. Desidero sottolineare che l'articolo di cui il Presidente ha dato lettura non è affatto come io avrei desiderato che fosse, cioè una norma interpretativa. Se fino ad ora gli argomenti da me adottati potevano sembrare pretestuosi, con la bocciatura del testo Simonacci, che era l'unico in parte valido, essi diventano addirittura indispensabili. Ed è inutile che il Relatore continui a dire che facciamo una legge per l'Umbria, perché non è vero, stiamo facendo una legge per tutti i cittadini italiani, e quindi anche per gli umbri, questa è la verità.

Le leggi vanno interpretate attraverso la volontà del legislatore. Con la bocciatura dell'emendamento si è fatto un grande favore ai cittadini umbri, perché l'interpretazione della legge va fatta *a contrariis*. L'emendamento Simonacci era diretto a tutti gli operatori economici italiani, i quali non erano lieti di veder perpetuata una posizione di privilegio. Ora abbiamo aperto la stura al privilegio, con una legge particolare che favorisce i cittadini umbri. È bene quindi che questa votazione sia avvenuta, perché si sono così eliminati i falsi miti e i falsi pudori di coloro che venivano a fare i salvatori della patria. Sono lieto che ciò sia avvenuto e che la volontà della Commissione risulti chiara.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha preso posizione non favorevole alla proposta di legge Simonacci con una motivazione completamente diversa da quella che lei sta sostenendo, in quanto il Governo la ritiene non sufficientemente restrittiva rispetto al testo proposto.

SANTAGATI. Devo dire che il Governo non può volere e disvolere: in questa materia abbiamo una serie di circolari interpretative positive e negative. Sembra quindi che il Governo sia coerente con la sua incoerenza. Ora vi è la questione del Governo, che dichiara (onorevole Tantalò, appartengo alla terra di Pirandello...)

MARIOTTI. Onorevole Santagati, non siamo in tribunale! Cerchi di concludere, ci dica cosa vuole!

SANTAGATI. Io devo fare il mio dovere e sto sostenendo una tesi. La realtà è che il Governo ha dichiarato di non essere d'accordo sul testo Simonacci, perché non lo considera

(abbiamo sentito la interpretazione autentica) sufficientemente restrittivo, e quindi lo ritiene dannoso per il fisco.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi si deve consentire di ribadire una posizione chiara e esplicita: il Governo non può contrastare la libera volontà del Parlamento, ma il Governo ha espresso una posizione, che non può essere gratuitamente interpretata; posizione che trova il suo fondamento nella considerazione, sempre affermata dall'amministrazione finanziaria, che l'agevolazione limitata al settore dell'imposizione diretta e non anche a quella indiretta risulta conforme alle finalità della legge n. 976 del 1957.

Infatti tale legge è nata non a favorire un qualsiasi interesse speciale di un luogo o di una popolazione, ma solamente a conservare e garantire il carattere storico-monumentale di Assisi, e non ha voluto, quindi, stabilire, all'articolo 15, una indiscriminata franchigia tributaria la quale, nel caso dell'imposizione indiretta, comporterebbe la creazione di una vera e propria situazione di privilegio fiscale assolutamente in contrasto con lo spirito della legge stessa.

SANTAGATI. Io le dico che la sua interpretazione autentica non coincide con il testo che lei ha presentato come Governo. Il Governo nel suo emendamento si limita ad alcune imposte e ne tralascia altre; ma nello stesso tempo è vero che il Governo apre le maglie ad altre larghe concessioni, che, pur non essendo interpretative perché non interferiscono con l'articolo 15, costituiscono una serie di norme che non possono essere prese in seria considerazione come legge interpretativa.

Non entro nel merito quantitativo e qualitativo della proposta del Governo, ma rilevo che una norma non può essere riferita a determinati tributi, quando una legge esistente dice che questi tributi sono chiaramente considerati come imposte erariale provinciale e comunale e relativa sovrainposta. Il Governo potrebbe sostenere questa tesi, nel qual caso vedremo le conseguenze giuridiche che nascono. Il Governo potrebbe dire che fino ad un certo momento ha subito la legge e adesso è stanco che la gente, dopo queste interpretazioni giurisprudenziali e ministeriali, possa usufruire di larghe esenzioni fiscali, per cui intende porvi un limite. E tale limite il Governo può porre non stabilendo che la legge del 1957 si riferisce a determinate imposte,

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1969

in quanto questa normativa è del tutto inaccettabile. Non è possibile che sostenga di voler interpretare una norma in un determinato modo, quando la norma stessa è già esplicitamente interpretabile.

È chiaro che noi con l'articolo unico vogliamo dire che la sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, viene modificata con riferimento ai seguenti tributi: imposta di ricchezza mobile, imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale, l'imposta camerale, l'imposta di patente. Il concetto che voglio esprimere è che le conseguenze non sono indifferenti. Indubbiamente, se si trattasse di fare una legge dal punto di vista lessicale ed estetico più perfetta (anche se non siamo l'Accademia della crusca) vi è sempre poi la scappatoia del coordinamento, naturalmente se le norme finiscono in mano di buoni coordinatori. Ma il problema è degli effetti giuridici di quanto si stabilisce nell'articolo unico.

Quindi l'articolo 15 apparentemente non viene toccato, rimane quello che è; tanto è vero che si dice: « ...deve intendersi ». Il Governo, inoltre, con il suo emendamento ne dà quasi una proiezione materiale del dettato, dicendo che la sua sfera di applicazione deve essere com'esso dice. Cioè questa sfera, a un certo momento, mi si scusi il bisticcio, diventa... un emisfero, diventa un qualcosa di compresso.

Lei, caro onorevole Tantalo, è un giurista; sa che all'università ci insegnarono che la proprietà è un diritto elastico come una palla di gomma (forse per questo è stata qui richiamata la sfera!), e consente momentanee compressioni o dilatazioni, per poi riprendere la sua forma originaria. Ma qui si tratta di una sfera che, con il richiamo alla norma già vigente, viene ad essere compressa, viene ad essere schiacciata, viene ad essere ridotta, e non è più completa: diventa una... sfera parziale di applicazione!

E perché dobbiamo adattarci a queste finzioni mentali, a queste finzioni giuridiche, e parlare di legge di interpretazione? Dobbiamo parlare invece di legge modificativa. Voi mi potrete dire che l'intitolazione non ha importanza (perché, oltre tutto, non sappiamo neanche quale intitolazione dare alla legge; ad ogni modo ne parleremo alla fine, perché anch'essa ha la sua importanza); per il momento lasciamola stare, anche perché la potremo fare dedurre *a posteriori*, dopo aver elaborato la stesura stessa della legge.

Ma il concetto sul quale io mi permetto di insistere è che, arrivati a un certo momento, poiché è chiaro che c'è una discrasia, una differenziazione tra la sfera di applicazione quale sarebbe se veramente applicassimo l'articolo 15, e la sfera di applicazione quale risulterebbe dalla limitazione posta dal Governo, ci si pongono dinanzi grossi problemi.

Il primo che emerge, onorevole sottosegretario, è il problema che anche questa sera altri colleghi hanno qui messo in evidenza, e cioè quello della retroattività.

Se noi potessimo tranquillamente modificare una norma, pur dicendo di non modificarla ma semplicemente di interpretarla, e non modificassimo diritti quesiti, situazioni giuridiche già costituite, situazioni ed interessi particolari (che credo esistano in gran numero intorno a questa legge), allora io potrei dire: « Il Governo, in fondo, ha voluto prendersi questa gatta da pelare; è riuscito a risolvere il problema positivamente, e la questione è ormai chiusa ». Ma la verità è un'altra, onorevole sottosegretario.

Signor Presidente, io vorrei che i componenti della Commissione, se lo credono, mi ascoltassero un po'.

PRESIDENTE. Per essere ascoltati bisogna essere sintetici, e bisogna, soprattutto, non ripetere le stesse cose!

La richiamo ancora una volta all'argomento.

SANTAGATI. Dico brevemente quali sono le conseguenze che scaturiscono da una limitazione della portata, che viene ad essere modificata, dell'articolo 15 della legge di Assisi. Noi, sotto un certo profilo, potevamo anche comprendere che si volesse dare un certo impulso ad Assisi con quelle norme; ma ora abbiamo qui una inversione di tendenza. Riducendo a sole quattro imposte quelle a cui si applicano i vantaggi stabiliti dall'articolo 15 della legge n. 976, credo che non facciamo gli interessi della cittadinanza di Assisi, che tutti invece qui volevano fare, tanto è vero che hanno bocciato la proposta Simonacci, perché non ritenevano garantisce sufficientemente tali interessi. Abbiamo ora qui delle imposte ben determinate, che provocano conseguenze di natura economica di gran lunga diverse da quelle prodotte dall'articolo 15; e questo mi porterà ad una conclusione regolamentare, perché se questa legge produce determinati effetti economici, ne scaturiscono al tempo stesso anche determinate esigenze

di regolamento. La Commissione è poi libera di decidere come crede; ma noi non siamo la Cassazione, e non ci possiamo permettere il lusso di calpestare anche gli articoli del Regolamento. Vedremo questo punto tra qualche minuto.

Ma la questione è un'altra: una volta che abbiamo voluto una norma restrittiva, rispetto a quella precedente, non so quali interessi di Assisi siamo riusciti a tutelare.

Il Governo potrebbe dire: « A me non importa niente di Assisi »; ed anche questo potrebbe essere un argomento accettabile. Però non so cosa succederà con un altro sub-emendamento: vedremo poi se il Governo resterà ancora nel suo Olimpo, oppure scenderà tra i comuni mortali. Ma lasciamo stare tutto questo, perché è troppo comodo che il Governo dica: « Io mi oppongo », e basta; il Governo ha un modo molto più serio per opporsi, e lei lo sa, onorevole sottosegretario; ed altre volte lo ha adottato. Quando il Governo ha la volontà politica di non fare approvare una legge come questa, si vale dello strumento della rimessione in Aula. Se, quindi, il Governo mandasse questa legge in Aula, dimostrerebbe la sua volontà politica effettiva di opporsi a determinate « sbracature » della legge. Ma questa volontà politica invece scompare se il Governo avrà detto di essere contrario, ma avrà accettato o « subito » queste sbracature. Forse io sono un po' maligno, forse faccio il processo alle intenzioni; mi auguro di sbagliarmi.

L'esenzione, dicevamo, si vorrebbe concedere solo da queste quattro imposte: quella sul reddito di ricchezza mobile; quella comunale sulle industrie, i commerci, ecc.; l'imposta camerale; e l'imposta di patente. Ma onorevoli signori, come possiamo, a un certo momento, dire che sia una norma interpretativa quella che dispone che le imposte previste dalla legge del 1957 sono ridotte di numero? L'emendamento del Governo parla di « sfera di applicazione »; ma la sfera è globale, e riguarda tutta una consequenzialità, tutto un operato globale e collegiale, tutte le imposte comprese in quella sfera. La legge parla di « ogni » imposta e sovrimposta; ed « ogni » in italiano vuole dire « tutte », non vuol dire « una parte », « una porzione », « alcune » imposte. Se si restringe la dizione della legge si viola lo spirito e la lettera della norma stessa, perché qui non si parla di una elencazione di imposte a proposito delle quali il Governo dica: « Voglio ridurre la sfera di applicazione della legge: su dieci imposte ne lascio cinque, o sette, o due ».

Qui è detto « ogni imposta »; sarà una cosa deprecabile, inaccettabile, ma non si può sostenere che con questa norma si vuole interpretare l'articolo 15. Ad un certo momento il Governo ha deciso di non voler più acconsentire a tante concessioni ormai esagerate e faziose, e di volersi limitare ad alcune concessioni; naturalmente questa decisione porta delle conseguenze di natura fiscale nel senso che rimanendo la norma quella che è, dovrebbe verificarsi un aumento di introiti per il fisco perché è automatico che, riducendo il Governo la sfera delle esenzioni, contemporaneamente aumenti il *plafond* del gettito fiscale.

Ciò interessa, secondo me, l'applicazione dell'articolo 86 del nostro Regolamento, nel quale si stabilisce che gli emendamenti che comportano direttamente o indirettamente un aumento di spesa o riduzioni di entrata, devono essere trasmessi, appena presentati, alla Commissione bilancio perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La mia proposta è sostanziale, signor Presidente, perché è chiarissimo il contenuto dell'articolo 86 del Regolamento, ed è evidente ciò che dobbiamo fare: investire del parere su questo emendamento la Commissione bilancio. Inoltre, per quanto riguarda l'imposta sul reddito di ricchezza mobile, che in determinati casi può produrre dei vantaggi, ormai si è esaurita nella sfera di applicazione della legge del 1957; non dobbiamo infatti dimenticare che tale legge, all'articolo 15, pone due limiti temporali, uno che afferisce ai 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, e l'altro alla durata di 10 anni dall'istituzione dell'impianto medesimo, per cui non può avere effetto oltre il 1972. La legge, nell'ipotesi migliore, entrerà in vigore nel 1970, per cui da essa non potranno certo derivare grossi effetti dal punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda l'imposta comunale su per giù vale lo stesso discorso, perché quelli che potevano essere i suoi effetti pregnanti li ha già da tempo svolti e risolti. La imposta camerale, per quanto possa trovare nuove collocazioni nella riforma tributaria, dovrà per questo sempre attendere il 1972, quando cioè la legge cesserà di avere effetto.

Non posso quindi fare a meno di sottolineare che il provvedimento al nostro esame non risolve i problemi di fondo, non risolve i problemi relativi ad una nuova e seria strutturazione di tutta questa complessa materia, non risolve gli interessi del fisco, né di coloro che attendono di poter usufruire, attraverso l'attuazione della legge, di condizioni di fa-

vore. Essa si limita a creare nuove difficoltà, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione giurisprudenziale. Si tratta quindi di un provvedimento inaccettabile, a meno che non sia vostra precisa intenzione dare vita proprio ad una legge equivoca e pasticciona...

PRESIDENTE. Onorevole Santagati ia debbo interrompere e leggerle l'articolo 76 del Regolamento il quale recita: « Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta ».

Io intendo applicare questo articolo del Regolamento, onorevole Santagati, anche per cortesia nei confronti dei colleghi inchiodati qui da ore a sentirla ripetere con estrema monotonia sempre le stesse cose.

SANTAGATI. Signor Presidente, richiamandosi all'articolo 76 del Regolamento lei dimostra di non essere il Presidente imparziale che io speravo, perché sa bene che mi sono limitato a parlare di argomenti strettamente attinenti alla legge, e non ho affatto divagato dalla questione che ci deve interessare in questo momento.

Risulterà agli atti, signor Presidente, che lei non mi ha consentito di dichiarare nemmeno le ragioni del mio dissenso. Questa procedura è contraria a qualsiasi norma parlamentare, perché io ho il diritto di spiegare i motivi che mi hanno indotto a parlare tanto. Mi appello alla Commissione ai sensi del secondo periodo dell'articolo 76 e chiedo di spiegare i motivi del mio non acquietamento.

PRESIDENTE. Il Regolamento, all'articolo 76, prescrive che si voti senza discussione.

Propongo alla Commissione di interdire la parola all'onorevole Santagati ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

L'onorevole Menicacci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico del testo governativo:

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi, deve intendersi riferita a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, comunali e provinciali, e relative sovrimposte, afferente il reddito prodotto dalle imprese ar-

tigianali ed industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo nelle zone di cui all'articolo 14 della legge medesima, con esclusione dei soli dazi iscritti nella tariffa doganale comunale in vigore e dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti istitutivi della CEE ».

BIMA, Relatore. Sono contrario.

TANTALO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario.

MENICACCI. Questa sera forse i colleghi di questa Commissione avranno frainteso il senso di una mia precisa richiesta, relativa alla opportunità di sottoporre il complesso degli emendamenti alla Commissione bilancio. La Commissione ha deciso in ordine alla nostra richiesta di sottoporre il provvedimento nel suo complesso alla Commissione affari costituzionali e in ordine alla richiesta di sottoporre il provvedimento alla Commissione affari esteri, ma non si è espressa sull'altra richiesta di sottoporre la proposta di legge alla Commissione bilancio.

GIOMO. Ma basta. Onorevole Menicacci, voi ricevete continuamente nelle aule del Parlamento gli interessati a questa legge!

MENICACCI. Chiedo che la proposta di chiedere il parere della Commissione bilancio abbia uno svolgimento. Chiedo che il Governo e la Commissione si pronuncino a seguito della modifica della proposta di legge Giomo!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Menicacci di trasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio.

(Non è approvata).

MENICACCI. Protesto per il fatto che mi si toglie la parola!

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, non le consento di illustrare ulteriormente l'emendamento interamente sostitutivo del testo del Governo, in quanto non solo l'ha ampiamente illustrato nel corso dei suoi interventi ma in quanto, presentandolo pochi minuti fa, ella m'ha esplicitamente dichiarato che non intendeva svolgerlo. Non è forse vero?

Pongo in votazione l'emendamento Menicacci all'articolo unico proposto dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(Non è approvata).

Dichiaro preclusi i rimanenti emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo unico della proposta di legge Giomo n. 1317 presentati dall'onorevole Menicacci e di cui ho già dato lettura.

L'onorevole Maschiella a presentato il seguente emendamento al testo dell'articolo unico proposto dal Governo:

« Dopo il punto 4 aggiungere il seguente.

5) l'imposta generale sull'entrata ».

MENICACCI. La Commissione ha operato e sta operando una certa scelta. Il beneficio che si dà ad un grande gruppo di imprenditori riguarda l'efficacia dell'*ex nunc*, ma cosa rimane alla città di Assisi? Ecco il motivo, che mi porta ad appoggiare l'emendamento Maschiella: in cambio del grande beneficio che si dà per il passato, resta pochissimo di quella legge eccezionale che fu votata all'unanimità nel 1957.

Abbiamo discusso della fiscalità esterna ed interna: le imposte di carattere comunitario per il futuro non vengono condonate, dovranno essere pagate e versate nelle casse della comunità. La legge n. 614 del 1967 non ha sortito nessun effetto positivo e vorrei che si concedesse che almeno rimanga l'imposta generale sull'entrata. Questo sarebbe un beneficio per le piccole aziende. Tale concessione non crea discrepanze, non crea situazioni di ingiustizia. La regione umbra regredisce rispetto alle altre regioni d'Italia.

Le sue indicazioni non sono state minimamente attuate. Questa regione è compresa tra un nord, che è stato in un certo senso « miracolato », e un sud, che è stato per altri versi sovvenzionato. Abbiamo perduto la battaglia per la Cassa per il mezzogiorno: non vogliamo ora perdere — almeno per quella città, che ha grandi valori storici ed artistici — questa altra, per la conservazione di questi particolari benefici.

Io insisto con particolare calore perché — lo ripeto ancora una volta — questa legge viene a premiare coloro che hanno resistito al fisco, e non gli hanno pagato i tributi, ma non premia coloro che i tributi e i dazi li hanno pagati. Io l'ho già detto: costoro hanno diritto alla « ripetizione » di quello che lo Stato ha indebitamente percepito. Si provveda almeno per il futuro.

D'altronde, signor Presidente, a un certo momento io ho presentato un altro articolo aggiuntivo, l'articolo 4, con il quale chiedo una anticipata cessazione degli effetti di questa legge. Avevo chiesto che venissero concesse

tutte le imposte, dirette e indirette; e per evitare che del beneficio godessero soltanto alcuni grossi imprenditori avevo anche chiesto che la legge del 1957 cessasse, con tutti i suoi effetti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge; e che, quindi, verso la metà del 1970, di questa legge non si parlasse più. Tali effetti, invece, si protrarranno fino al 1972.

BIMA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Maschiella.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Maschiella, di cui ho già dato lettura, relativo alla introduzione dell'IGE tra i benefici fiscali contemplati nel testo governativo, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Do nuovamente lettura del testo proposto dal Governo in articolo unico:

« La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che, ove vengano approvati articoli aggiuntivi l'articolo unico diverrà articolo 1.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo Menicacci cui sono contrari Relatore e Governo:

ART. 2.

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957 n. 976 si intendono riferite a

tutte le imposte e sovrimposte, dazi e prelievi richiamati nell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dai deputati Zamberletti Maschiella, Quaranta, Ciampaglia, Giomo:

ART. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta.

BIMA, *Relatore*. Il relatore è favorevole

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto concerne i dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore dal 1° luglio 1968, nonché i prelievi comunitari previsti dai regolamenti CEE, la norma proposta dall'onorevole Zamberletti è in netto contrasto con la tesi sempre sostenuta dalla amministrazione finanziaria, anche successivamente alla nota sentenza della Corte di cassazione.

Infatti per quanto concerne i dazi ed i prelievi comunitari occorre tenere presente che essi sono preordinati all'attuazione di una comune politica di mercato tra i paesi aderenti alla CEE; e per assicurare il valido funzionamento dell'organizzazione di mercato e la libera circolazione dei prodotti alle condizioni volute dagli articoli 9 e 10 del trattato di Roma, i singoli regolamenti di base rendono obbligatoria l'applicazione uniforme del tributo da parte di tutti i paesi membri.

Sul piano concreto ed in applicazione dei principi in succinto riferiti non è stato a tutt'oggi concessa alcuna esenzione per « prelievi » e « dazi » afferenti merci destinate agli stabilimenti operanti nei comprensori agevolati di Assisi.

L'estensione, quindi, dei benefici in esame ai « dazi » e « prelievi » essendo in contrasto con gli impegni comunitari italiani, determi-

nerebbe l'apertura a nostro carico della procedura d'infrazione ad un obbligo comunitario, ai sensi dell'articolo 169 del trattato di Roma, ed inoltre, sul piano interno, creerebbe ulteriori, ingiustificati vantaggi in favore delle imprese insediate nei comprensori di Assisi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 aggiuntivo proposto dai deputati Zamberletti ed altri di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rimangono i due articoli aggiuntivi 3 e 4, presentati dall'onorevole Menicacci.

Ne do nuovamente lettura:

ART. 3.

I benefici consentiti dall'articolo 15 della legge 19 ottobre 1957, n. 976, si intendono applicabili a decorrere dalla data di istituzione dei vari impianti nei confronti delle merci lavorate esclusivamente nell'ambito degli opifici agevolati a termine della legge predetta e, cioè, di quegli impianti che si siano trasferiti o siano stati istituiti sotto l'osservanza e nei termini delle condizioni tutte stabilite dagli articoli 14 e 15 della legge stessa. Detti benefici sono da intendersi limitati alla potenzialità degli impianti riferita alla data in cui si è concretato il trasferimento o la istituzione di essi sempre nei termini di scadenza stabiliti dalla legge 19 ottobre 1957, n. 976.

ART. 4.

Le esenzioni dalle imposte concesse dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, previste per un periodo di 10 anni commisurato a decorrere a partire dalla data di trasferimento e di istituzione dei singoli impianti nelle zone del territorio di Assisi a norma dell'articolo 14 della stessa legge, vengono definitivamente a cessare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Insiste per la votazione onorevole Menicacci ?

MENICACCI. Ritiro questi due articoli, signor Presidente, facendo rilevare l'*aberratio legis* che è stata creata, e sulla quale ritorneremo, anche perché è stato modificato solo l'articolo 15 della legge, che ha una precisa correlazione con l'articolo 16. Si dimostrerà in seguito come la legge approvata questa sera

sia contraria ad ogni serio principio di tecnica legislativa.

BIMA, *Relatore*. Quanto al titolo della legge, signor Presidente, vorrei includervi una parola che ricavo dalla sentenza della Corte di cassazione allorquando, invitando il Governo a dare una interpretazione della legge, parla di « regolamentazione ». Se il Governo non è contrario, quindi, signor Presidente, come titolo io metterei: « Regolamentazione della sfera di applicazione dell'articolo 15... » eccetera. (*Commenti*).

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette per questo punto alla Commissione.

BIMA, *Relatore*. Allora potremmo intitolare la legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957... ».

PRESIDENTE. Si tratta cioè del titolo della proposta di legge Giomo. Ne do lettura:

« Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico ».

Pongo in votazione il titolo del testo unificato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa ».

Il ministro del tesoro, onorevole Colombo, ci fornirà i chiarimenti preliminari che sono stati richiesti dalla Commissione nel corso di una precedente seduta.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, mi dispiace di non essere stato

presente allo svolgimento della discussione sul provvedimento all'esame della Commissione, quando molti colleghi hanno espresso la loro opinione, perché avrei potuto fornire subito i chiarimenti richiesti nei loro interventi. Ed è appunto questa, come ha detto il Presidente, la ragione del mio intervento qui questa sera.

Innanzitutto vorrei chiarire la portata generale del provvedimento che ci sta dinanzi: essa è duplice, di carattere congiunturale e di carattere strutturale, e mi pare sia importante considerare il disegno di legge sotto questo duplice profilo.

L'aspetto congiunturale che giustifica il provvedimento è il seguente: durante questo periodo di tempo, e soprattutto durante l'anno 1969, abbiamo registrato una intensificazione dei movimenti di capitale verso l'estero, che certamente trae origine da una varietà di cause. Una di queste è senza dubbio, la diversità dei tassi di interesse creatasi sul mercato internazionale, soprattutto per le pressioni sul mercato dell'eurodollaro, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dagli Stati Uniti.

A questa situazione abbiamo risposto innanzitutto mantenendo, fino a quando abbiamo potuto, una certa stabilità dei nostri tassi, perché ci è sembrato che questo fosse essenziale per garantire l'espansione interna, mentre i tassi lievitavano negli altri paesi europei.

Volontariamente quindi (e credo che alcuni colleghi ricordino una mia dichiarazione in proposito alla Camera) noi abbiamo accettato che un certo movimento di capitali si verificasse, a seguito della anzidetta diversità dei tassi di interesse, e quindi agisse sulla bilancia dei pagamenti, pur di poter mantenere una situazione di tassi stabili all'interno che favorisse la espansione.

Ma questa politica naturalmente ha incontrato dei limiti, non solo nella volontà del Governo (perché il Governo può fare questo tipo di politica solo fino a quando gli effetti sulla bilancia dei pagamenti non sono di tale portata da squilibrarla), ma ha incontrato dei limiti oggettivi indipendenti dalla volontà del Governo, perché in una economia aperta come la nostra, vi è l'attrazione esercitata dagli elevati tassi di interesse praticati all'estero.

Siamo poi dovuti arrivare ai ben noti provvedimenti che hanno agito sul tasso di sconto e sulle anticipazioni della Banca d'Italia; successivamente tutto ciò si è ripercosso sui tassi attivi e passivi delle banche.

Il movimento di capitali, accentuatosi in modo particolare nell'anno 1969, può farsi risalire a cause diverse. Ma fra le cause più specificamente individuabili è da evidenziare la mancanza di quelle istituzioni già esistenti negli altri paesi le quali, potendo agire anche nel nostro paese, hanno favorito una raccolta di risparmio all'estero, risparmio che avrebbe potuto essere investito in Italia.

Anche in questa materia noi siamo intervenuti, si è disposto infatti che la partecipazione delle banche a consorzi di collocamento di fondi comuni di investimento è consentita solo per quei fondi i cui statuti e regolamenti prevedano che almeno la metà del valore del portafoglio sia in titoli italiani o per quei fondi che già in pratica abbiano investito per almeno la metà in titoli italiani.

Nonostante questi interventi, il movimento di capitali si è notevolmente accentuato.

Non vorrei impegnare molto del vostro tempo in un'analisi della bilancia dei pagamenti, devo però dirvi (e su questo punto mi soffermerò più a lungo venerdì, in Aula, in occasione della replica alla discussione sul bilancio) che l'anno 1969 si chiude con un passivo nella bilancia dei pagamenti piuttosto pronunciato. Sottolineo che tale passivo si verifica in presenza di un attivo delle partite correnti che, nonostante l'aumento delle importazioni derivanti da una maggiore espansione interna, si mantiene piuttosto elevato, non riuscendo però a compensare i movimenti di capitale. I movimenti di capitale si possono dividere in due parti: una prima parte che potremmo considerare normale è costituita dai crediti all'esportazione e dagli investimenti legali all'estero; l'altra parte è quella che controlliamo attraverso il ritorno delle banconote; essa rappresenta circa il 50-60 per cento del *deficit* del movimento dei capitali.

Ecco quindi l'aspetto congiunturale del provvedimento: si tratta di adottare all'interno del paese alcune misure che favoriscano la formazione del risparmio; alcune misure che siano il segno di una politica del risparmio, di una politica cioè che faccia trovare la convenienza di investire all'interno a coloro che finora hanno trovato la convenienza ad investire all'estero.

Una politica del risparmio la si attua innanzi tutto difendendo con fermezza la stabilità monetaria, ed anche attraverso una serie di incentivi alla formazione del risparmio (per esempio, la legge attualmente in discussione al Senato, istitutiva dei fondi comuni di investimento, è di quelle che favoriscono gli aumenti di capitale).

L'onorevole Raffaelli, e mi pare anche lo onorevole Silvestri, si sono chiesti se provvedimenti del tipo di quello su cui stiamo discutendo riescano ad avere un'effettiva influenza sui movimenti di capitale di cui ho parlato. Rispondo che indubbiamente ciascun provvedimento, preso da solo, non può avere una efficacia determinante, ma che un insieme di provvedimenti può avere un'influenza positiva sull'andamento del fenomeno.

Concludendo il mio intervento su questo punto, nella mia responsabilità di Ministro del tesoro, vi chiedo di approvare il disegno al vostro esame, perché avete visto che quando scartando provvedimenti incentivanti si vuole intervenire per frenare coattivamente i movimenti di capitale con strumenti e mezzi non idonei ad invogliare il risparmio e a rendere convenienti gli investimenti all'interno, si rischia di fare l'esperienza che ha fatto la Francia, con il risultato di accentuare il movimento di capitali verso l'estero e di creare le premesse di una disastrosa situazione monetaria.

Per quanto riguarda questa materia, la nostra situazione è completamente diversa da quella francese, ed io mi sono riferito ad essa soltanto per richiamare la vostra attenzione sulla scarsa efficacia che possono avere alcuni interventi di tipo coattivo.

Veniamo ora agli aspetti strutturali del provvedimento. Cosa si è verificato ultimamente nella nostra economia? La caratteristica della seconda metà degli anni 60, è che il finanziamento delle imprese si è realizzato attraverso il ricorso al credito oppure attraverso l'emissione di obbligazioni, anzi attraverso il ricorso ad istituti specializzati che si finanziano sul mercato emettendo obbligazioni. Si è trovato che questo mezzo fosse economicamente più conveniente che non l'aumento di capitale. Questo per quanto riguarda le imprese.

È chiaro che la solidità dell'impresa è legata all'esistenza del capitale di rischio il quale dà la possibilità di una maggiore mobilità all'economia interna dell'impresa di quanto non lo dia l'indebitamento, che, ripercuotendosi con rate di ammortamento a tassi fissi sul bilancio dell'impresa, costituisce un forte elemento di rigidità; il finanziamento effettuato con il capitale di rischio dà maggiore mobilità al bilancio dell'impresa e una certa adattabilità all'andamento del mercato. E noi dobbiamo cercare di orientare il più possibile le imprese a finanziarsi attraverso questo sistema. Mi pare che sia anche utile portare il

risparmiatore a preferire il capitale di rischio, o per lo meno ad orientarvi parte del suo risparmio. Si tratta indubbiamente di una forma di risparmio meno semplice, soggetta ad alcune alee, però è legata a beni reali e quindi — almeno tendenzialmente — eleva la forma di realizzazione del risparmio.

Sotto questo profilo, il provvedimento non ha un carattere esclusivamente congiunturale, ma ha anche un carattere strutturale.

Alcuni colleghi hanno rilevato che questo tema era stato discusso in occasione dell'esame dell'articolo 14 del cosiddetto « decretone » e che le norme riportate in questo provvedimento sono un poco diverse da quelle proposte allora. Ed io mi permetto di porre questo interrogativo alla Commissione: non sarebbe stato meglio avere approvato allora la strumentazione prevista dall'originario articolo 14? Avremmo avuto uno strumento che avrebbe agito in senso positivo sulla economia, sia pure senza pretese di carattere miracolistico.

Da parte degli onorevoli De Ponti, Bima e Silvestri è stata posta la questione di un logico collegamento di questo provvedimento con altri. Il primo collegamento che è stato posto in evidenza è quello con la riforma tributaria, che state discutendo in Commissione. Altri hanno collegato questo provvedimento a quello relativo ai fondi di investimento ed al progetto di riforma delle società per azioni. Indubbiamente sono argomenti collegati gli uni con gli altri. Io, che seguo da un certo numero di anni questi problemi, debbo però constatare che il Governo ed il Parlamento, a furia di collegare gli argomenti gli uni agli altri, stanno fermi sulle posizioni di partenza e non riescono a rompere una sorta di circolo vizioso.

Sono il primo a dichiarare (anche perché ho avuto l'onore di far redigere un progetto di modifica alla legislazione sulle società per azioni, che è alla base dell'attuale progetto di riforma) che è essenziale andare avanti per portare un elemento di chiarezza nel funzionamento di questo essenziale istituto della vita economica. Noi dobbiamo introdurre nel sistema quelle correzioni e quei miglioramenti che possono farlo funzionare in modo adeguato.

Alcuni hanno obiettato che il disegno di legge n. 1823 è un provvedimento che riguarda principalmente le grandi società e non altri tipi di imprese. Siamo d'accordo: non c'è nulla da dire di fronte a questa obiezione e la cosa è onestamente esplicitata nella relazione che accompagna il disegno di legge. Ma mentre pensiamo di orientare il risparmio

in questa direzione, abbiamo ben presenti anche le esigenze delle aziende di minori dimensioni.

Prima di entrare in modo specifico in questo argomento c'è da dire che se il finanziamento delle società che quotano sul mercato le loro azioni avviene con il ricorso al capitale di rischio, certamente avremo un minor peso nei confronti di alcuni istituti speciali di credito, cosicché quello che tali istituti ottengono con il ricorso al mercato obbligazionario può essere utilizzato con maggiore larghezza per le industrie piccole e medie.

Qualcuno ha chiesto se non fosse opportuno che, invece di adottare come limite minimo per la quotazione in borsa il capitale sociale di un miliardo, venisse adottato il limite di 500 milioni. Devo dire che se lo scopo che vogliamo raggiungere è quello di favorire un aumento dei titoli che sono sul mercato, e quindi di dare una maggiore possibilità al risparmiatore di essere garantito attraverso un ventaglio maggiore di titoli in cui investire, dobbiamo però stare attenti al tipo di società che autorizziamo alle quotazioni in borsa, perché, proprio in ragione della sua limitazione il capitale è particolarmente flottante. I titoli sarebbero particolarmente mobili e perciò esposti a variazioni di prezzo, assai pregiudizievole per il risparmio. Da qui, nasce la necessità di mantenere il predetto limite di un miliardo.

Alcuni colleghi (in modo particolare gli onorevoli Azzaro, De Ponti, Raffaelli e Bima) si sono soffermati sul problema della decorrenza. È stato scelto il 12 settembre, perché questa era la data di approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, come l'espressione formale della volontà politica di intervenire in questo settore. In quel momento si stabiliva quindi il confine tra ciò che era avvenuto precedentemente e ciò che sarebbe avvenuto successivamente. Se come punto di partenza avessimo adottato la data di entrata in vigore del provvedimento avremmo dovuto necessariamente scontare un certo arresto anche di quegli aumenti di capitale che probabilmente si sarebbero verificati normalmente. Di qui la necessità di stabilire un confine che fosse noto a tutti, che evitasse soprattutto che ciascuno si potesse regolare in relazione a una data da venire, e non già fissata.

Ritengo di aver sufficientemente risposto sulla questione concernente l'esportazione di capitali sollevata dagli onorevoli commissari. Debbo ora rispondere ad alcuni argomenti e

quesiti che riguardano invece il credito nel senso più ampio della parola.

Alcuni colleghi si sono soprattutto soffermati sul credito alle piccole e medie aziende. Devo dire che, nei limiti della formazione del risparmio, delle disponibilità e della formazione di depositi (ed apro qui una parentesi per dire che in questa fase tale formazione non è quale noi potremmo desiderare), certamente avrà sempre il suo giusto posto nella politica di Governo il finanziamento delle piccole e medie imprese.

Credo che l'onorevole Raffaelli si sia soffermato in particolare sulla legge n. 623, per chiedere che cosa si intenda fare in proposito. Vorrei dirgli che in questo ultimo periodo — e precisamente nella seduta del 26 novembre scorso — il comitato interministeriale ha approvato operazioni per 92 miliardi, sulla base della legge n. 623, su alcune disponibilità esistenti, derivanti da provvedimenti già adottati, e che non hanno avuto seguito da parte delle imprese, cosa che ha consentito una economia che ha reso possibile tale stanziamento di 92 miliardi, cui si sono aggiunti, successivamente, altri 31 miliardi.

Attendiamo adesso che venga approvato il bilancio, perché sul bilancio del 1970 c'è un ulteriore stanziamento di 2 miliardi a titolo di contributi in conto interessi che potranno consentire investimenti per un altro centinaio circa di miliardi, o poco più, salvo, naturalmente, questioni di definizione del costo di queste operazioni, perché, essendo aumentati i tassi di interesse, sarà necessario stabilire un rapporto più corretto tra contributi e tasso da praticarsi per tali operazioni creditizie.

In pari tempo è in corso di preparazione un altro provvedimento, mediante il quale si aumenta il fondo di dotazione del Mediocredito centrale di 80 miliardi, e si assegnano allo stesso istituto 30 miliardi a titolo di contributo in conto interessi, in aggiunta ai 45 che sono stati già conferiti con la legge del 21 aprile 1969. Questo provvedimento deve essere approvato dal Consiglio dei ministri, dopo di che verrà presentato sollecitamente al Parlamento.

Poiché alcuni colleghi, si sono riferiti all'artigianato, devo dire che è iscritto sul fondo globale del bilancio 1970 uno stanziamento per la corresponsione alla cassa artigiana di 14 miliardi e 800 milioni a titolo di contributi in conto interessi sui finanziamenti, al fine di consentire le operazioni al 3 per cento. Il relativo disegno di legge è in fase di elaborazione.

Altri colleghi si sono riferiti al fondo di dotazione della sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro. Avevo assunto in questa Commissione l'impegno di aumentare questo fondo di dotazione, sulla base di una richiesta in tal senso pervenuta da molti colleghi. Nel bilancio che è in corso di approvazione, abbiamo stanziato nel fondo globale una somma di 3 miliardi per il 1970, a titolo di prima *tranche* di copertura di un provvedimento di spesa pluriennale che ci consente un aumento del fondo di dotazione. La nostra intenzione è di portarlo da 6 miliardi — qual è attualmente — a 21 miliardi, attraverso uno stanziamento pluriennale che parte dal primo anno con 3 miliardi.

Sono stati anche chiesti chiarimenti per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti e le sue operazioni. Ora, vorrei dire che nel 1969 abbiamo concesso mutui agli enti locali per 574 miliardi e 134 milioni attraverso la Cassa depositi e prestiti. Purtroppo solo 212 miliardi e 683 milioni sono quelli destinati alla esecuzione di opere; la parte residua è invece destinata alle integrazioni di bilanci deficitari di enti locali; d'altronde, se si copre da una parte, non si può coprire dall'altra: si sa che la media dell'afflusso del risparmio alla Cassa depositi e prestiti è intorno ai 400-450 miliardi. Posso però anche dire ai colleghi che, mentre queste sono le concessioni che abbiamo fatto, allo stato attuale abbiamo affidamenti dati, e che ancora non si sono trasformati in effettive concessioni (ma non per responsabilità della Cassa, né del ministero), per circa altri 550-600 miliardi, per finanziamenti di attività di diversa natura. Tengo però a sottolineare, che in questo momento non abbiamo nessuna domanda pendente presso la Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda mutui per l'edilizia. Abbiamo cioè dato le concessioni e tutti gli affidamenti che potevamo dare, in relazione alle richieste che ci erano state fatte. Anche per la legge relativa all'urbanizzazione, la 167, abbiamo dato tutti gli affidamenti possibili: aspettiamo che si perfezionino queste pratiche per poter dare le concessioni.

Questi sono, mi pare, gli argomenti più importanti che sono stati trattati. La discussione, cioè, partendo dal tema specifico degli aumenti di capitale e del loro trattamento fiscale, è andata molto avanti allargandosi al tema del credito in generale; ed io non posso che ribadire questi affidamenti concreti, che mi pare siano molto più indicativi di qualsiasi dichiarazione di carattere generale.

A questo aggiungo, però, che, pur tenendo conto della situazione generale — che analizzeremo con una certa accuratezza in occasione della discussione del bilancio, venerdì prossimo — è chiaro che tra gli interventi prioritari del Governo ci sarà sempre quello relativo agli investimenti; non solo, ma ci si preoccuperà di scegliere tra gli investimenti. Sono ben presenti alla responsabilità del Governo, nella sua funzione di orientamento del risparmio e degli investimenti, le esigenze delle piccole e medie industrie, e di tutte le attività autonome, di cui la Commissione, giustamente, molto si preoccupa.

Questi non sono che elementi di un quadro molto più ampio, che io non ho preteso di esaurire con le mie dichiarazioni di questa sera. Io desidero soltanto dare alla Commissione la certezza che, mentre si discute l'una cosa, non si trascura l'altra, e che la preoccupazione investe il settore degli investimenti sia nel suo complesso che specificamente.

Quello che occorre in Italia è proprio questo; mentre facciamo una politica di aumento della spesa pubblica e dei consumi all'interno, la responsabilità ci deve anche portare ad attuare una politica del risparmio, senza la quale non investiamo, non produciamo, ed il paese si esaurisce.

Questo è forse uno dei temi più importanti per il 1970. Nella mia responsabilità di Ministro del tesoro, e con tutto quel carico di problemi che questa funzione istituzionale comporta, prego quindi gli onorevoli commissari di considerare attentamente e con la massima sollecitudine la materia proposta con il disegno di legge n. 1823.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del tesoro per le esaurienti informazioni fornite ai commissari.

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì della prossima settimana.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni e alle provincie, nonché provvidenze varie in materia di finanza

locale » (*Approvato dalla VI Commissione permanente, finanze e tesoro della Camera e modificato dal Senato*) (532-B).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Testo unificato delle proposte di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1317, 1815, 1981).

Presenti	29
Votanti	25
Astenuti	4
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Simonacci, Brandi, Castellucci, Catella, Ciampaglia, De Ponti, Di Vagno, Giglia, Giovannini, Laforgia, Mariotti, Marotta, Giomo, Napolitano Francesco, Pandolfi, Patrini, Bosco, Perdonà, Quaranta, Serrentino, Silvestri, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti sul testo unificato dei provvedimenti nn. 1317, 1815, 1981:

Borraccino, Giovannini, Specchio, Vespignani.

È in congedo:

Miroglio.

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO
